

20/1/1922
1922

SINDACATO FASCISTA INGEGNERI

TORINO



LEGATORIA E CANCELLERIA
di
BELTRUTTI LUIGI
TORINO
CORSO VITT. EM. II, N. 68

B. IV. 20.

30

527

30

754

30

527

LE

LEGGI DEL FABBRICARE.

M.A. 100

30
257

THE GREAT BRITAIN



224 A. 7.

FRANCESCO BUFALINI

3052

LE
LEGGI DEL FABBRICARE

CODICE
DEI COSTRUTTORI, DEI PERITI
E DEGLI
INGEGNERI INDUSTRIALI


Modelli di Capitolati generali e speciali, Verbali d' asta, Contratti d' appalto,
Tariffe dei prezzi delle merci, dei materiali e delle opere di costruzione.

FORMULARIO DI TUTTI GLI ATTI RELATIVI ALLE MATERIE TECNICHE-LEGALI

TESTO DELLE LEGGI DI RISANAMENTO
E PRINCIPALI REGOLAMENTI EDILIZII ITALIANI

PARTE PRIMA.

Appalti e cottimi; Perizie e arbitramenti,
stato dei luoghi o testimoniali di stato e accesso giudiziale;
Ingegneria sanitaria e cose affini.



ULRICO HOEPLI
EDITORE-LIBRAIO DELLA REAL CASA
MILANO

1891.

229 A. 7

CODICE

DEL COSTITUTO

INDUSTRIALE

PROPRIETÀ LETTERARIA.

DEDICA

Illustre Signore,

Un libro che, in modo facile e chiaro, svolga le molteplici e complicate materie legali che hanno rapporto coll'architettura e l'ingegneria, può riuscire, senza dubbio, di grande utilità pratica, non solo per gli architetti e ingegneri, ma eziandio pei capi-mastri muratori e periti-agrimensori, e per gli allievi delle scuole di applicazione e degli istituti tecnici, i quali ora non hanno un libro di testo per istudiare a fondo tali materie.

Il libro che mi onoro di dedicare a Lei, persona competentissima in siffatte materie, cerca di raggiungere codesto scopo.

Il grande amore col quale Ella dirige la istruzione degli allievi del Regio Istituto Tecnico Superiore e della Regia Scuola Superiore di Agricoltura in Milano, mi fa sperare che possa essere da Lei accettata la dedica di questo libro, che appunto mira ad agevolare agli alunni ingegneri-architetti lo studio delle materie attinenti all'ingegneria ed all'architettura dal punto di vista tecnico-legale.

Aggradisca, Chiarissimo Signor Commendatore, le espressioni della massima mia stima e gratitudine.

Milano, 15 dicembre 1890.

Dev.

F. BUFALINI.

All'Onorevoliss. Sig. Commendatore

FRANCESCO BRIOSCHI, *Senatore del Regno*

*e Vice-Presidente del Consiglio Superiore
della Pubblica Istruzione.*

MEDICAL

1870

The first of the series of lectures on the history of medicine was given by the late Professor Wilson Jones, and was one of the most interesting and instructive lectures ever given in this country. It was a most valuable contribution to the history of medicine, and one which will be read with interest and profit by all who are interested in the subject.

The second of the series was given by the late Professor Wilson Jones, and was one of the most interesting and instructive lectures ever given in this country. It was a most valuable contribution to the history of medicine, and one which will be read with interest and profit by all who are interested in the subject.

The third of the series was given by the late Professor Wilson Jones, and was one of the most interesting and instructive lectures ever given in this country. It was a most valuable contribution to the history of medicine, and one which will be read with interest and profit by all who are interested in the subject.

1871

THE UNIVERSITY OF
EDINBURGH
MEDICAL SCHOOL
1871

PREFAZIONE

Ognun sa che in Italia, tranne poche monografie, non si hanno trattati speciali d'architettura, ingegneria e agrimensura, dal punto di vista tecnico-legale: per cui gli Architetti e gli Ingegneri sono costretti a limitare quasi tutta la loro attività alle pure cognizioni tecniche.

Da ciò prendon vita nella massima parte, tra le altre, le gravi controversie di responsabilità civile, non disgiunte spesse volte da quella penale al seguito d'infortunii cagionati dalla non conoscenza, dal fallace apprezzamento o dalla trascuranza delle tutelari disposizioni dettate da leggi e da regolamenti speciali, che, se non voglion essere ignorati, richiedon pur sempre un certo criterio tecnico-legale per la loro applicazione: criterio che non nasce da sè, ma si coltiva e si sviluppa mercè studi particolari.

Chi può infatti disconoscere la gravità e molteplicità delle norme riflettenti la viabilità, l'allineamento e la polizia delle costruzioni, gli stabilimenti pericolosi, insalubri od incomodi, le espropriazioni per causa di pubblica utilità, le bonificazioni, la edilizia sanitaria, ecc., che oggimai han la più vasta applicazione pell'incremento dei mezzi di comunicazione, pel maggiore sviluppo delle industrie e per le ragioni, meglio apprezzate, di igiene pubblica e privata?

Chi può infatti disconoscere la gravità e molteplicità delle norme riflettenti le servitù, le costruzioni in genere, quelle sui terreni altrui o cogli altrui materiali, le riparazioni, le sopraelevazioni, le riprese d'opere per di sotto, ecc., che danno luogo ad una miriade di casi complicati e difficili, per vizii del piano, per vizii del suolo, per vizii di costruzione od altro, in cui la responsabilità soprattutto civile può prendere le più vaste proporzioni?

Chi può infatti disconoscere la gravità e molteplicità delle norme riflettenti gli appalti e i cottimi, i progetti e contratti per costruzioni, lo stato dei luoghi, l'accesso giudiziale, le perizie, gli arbitramenti, ecc., ecc., che possono complicare immensamente la posizione degli Architetti e degli Ingegneri che sono affatto privi di quel criterio tecnico-legale che solo può guidarli ad assumere ed eseguire lavori o funzioni così delicate, senza pericoli, ed anzi con onore e decoro, con vantaggio pubblico e privato?

Ebbene, queste ed altre importanti materie non si studiano ora sotto il punto di vista essenziale sopra accennato e quindi non si possono sapere a dovere dagli Architetti e dagli Ingegneri: cosicchè eglino per gli attuali insegnamenti possono bensì fare un bel piano di un edificio, o tracciare una magnifica strada, ma non di rado son tradotti dinanzi ai tribunali per regolare i lor conti di responsabilità civile e penale!

Ecco perchè noi ci siamo dati con ogni cura alla compilazione del presente libro.

F. BUFALINI.

TITOLO I.
APPALTI E COTTIMI

CAP. I. — Natura e formazione del contratto concernente gli appalti ed i cottimi.

La convenzione per l'impresa di una costruzione può farsi per appalto e per cottimo o a *prezzi fatti* (Codice civile italiano, art. 1627; Codice civile francese, art. 1711).

Questa convenzione è un contratto di locazione, sia che l'intraprenditore fornisca, sia che non fornisca i materiali (Codice civile italiano, art. 1627 e 1634; Codice civile francese, art. 1711 e 1787).

È quindi un contratto sinallagmatico, in quanto che ciascuno dei contraenti intende ricevere l'equivalente di ciò che dà, e, per conseguenza, esso non può intervenire che fra persone capaci di contrattare.

Questo contratto può aver luogo per scrittura privata in carta bollata da una lira e in duplice originale, o per atto davanti a notaio ed in un originale, od anche verbalmente.

Per la validità di questo contratto è necessario:

- 1° che l'opera sia possibile;
- 2° che non sia contrario alle leggi della vicinanza e di polizia;
- 3° che le parti diano il loro consenso sulla specie e sulla qualità dell'opera da farsi e sul prezzo (DALLOZ, v. *Louage d'ouvrage*, n. 91).

Il consenso può essere dato tanto fra assenti che fra presenti, per mezzo di lettere o di mandatarii (POTHIER, *Contr. de louage*, n. 396).

La specie e la qualità dei lavori sono d'ordinario stabilite in un capitolato o stato preventivo, in cui appunto si fa una descrizione particolareggiata di tutte le opere necessarie alle costruzioni che si vogliono eseguire. Talvolta, senza fare uno stato preven-

tivo si stabilisce il da fare in un contratto in cui sono stipulate le condizioni relative. In entrambi i casi, le condizioni che non sono state previste sono regolate dagli usi del luogo della costruzione (LEPAGE, t. II, p. 61).

È cosa prudente enunciare nello stato preventivo o capitolato d'appalto o nel cottimo il prezzo a misura, ossia a metro e quello dei materiali, o l'altro convenuto a corpo.

Se il prezzo non è stato espresso, si presume che le parti abbiano tacitamente adottato il prezzo che si usa dare per la specie di costruzione che è stata fatta, o, in mancanza di prezzo conosciuto, il prezzo di stima (LEPAGE, p. 64).

Quando non si è fatto nè il capitolato dei lavori, nè il contratto scritto, ed il proprietario ha lasciato eseguire i lavori sotto i suoi occhi, v'ha consenso tacito delle parti a che la costruzione sia fatta mediante un prezzo da regolarsi secondo l'uso.

Sia che si tratti d'appalto a cottimo, sia di lavori ad economia, una volta impiegati i materiali, i ferramenti e simili, non si possono rivendicare: « *aedificium solo cedit.* » « *Redemptores qui suis caementis aedificant, statim caementum faciunt eorum in quorum solo aedificant* » (POTHIER, *Della locazione*, n. 433 e seg.).

L'inibizione spiccata contro lo appaltatore di un'opera ritiensi per regolarmente ordinata e notificata a chi lo rappresenta; nè deve dirsi nulla la notificazione, se anche trattandosi di società anonima legalmente costituita manchi la precisa indicazione della parte attrice (BETTINI, t. II, p. 853). (V. *Leg. 5, § 2, Dig. de oper. novi nunc.*).

CAP. II. — Diritti ed obblighi dell'intraprenditore nell'esecuzione degli appalti e dei cottimi.

È di essenza del contratto, che interviene fra il proprietario e l'appaltatore o intraprenditore che quest'ultimo cominci e finisca esattamente i lavori nel tempo convenuto, e, in mancanza di convenzione, il proprietario può far determinare in giudizio questo tempo (LEPAGE, p. 65).

L'intraprenditore deve anche conformarsi, nella costruzione, alle regole dell'arte e alle leggi di vicinanza e di polizia, e specialmente alle regole sulle servitù, sull'allineamento delle costruzioni, sulle sporgenze, sull'altezza delle case, ecc.

L'imprenditore è tenuto ad indennità se nella esecuzione dei

lavori adoperò materiali diversi o meno buoni di quelli convenuti, ed è obbligato a distruggere le opere che eseguì in modo non servibile (BETTINI, t. III, pag. 80). (V. gli art. 1218 e 1220 del Codice civile italiano; 1142 e 1144 di quello francese.) Di regola, e salva la responsabilità decennale in caso di rovina, cessa tale responsabilità dell'appaltatore solo allorchando per le opere commesse gli intervenne opportuna e formale collaudazione. Prima poi di distruggere opere non eseguite perfettamente secondo le prescrizioni del contratto e del capitolato, conviene indagare se sia possibile conservarle colle necessarie cautele in linea d'arte (*Gazzetta dei Tribunali*, 1855, pag. 639), bene inteso con conveniente riduzione del prezzo di appalto ed indennità per la minor solidità e durata dei lavori.

Il MERLIN (V. *Bâtiment, Edifizio*, n. 6), svolge la questione se possa obbligarsi l'appaltatore ad una novella costruzione e riferisce che nelle due fattispecie ivi accennate si fece in sostanza soltanto luogo ad indennità e riduzione di prezzo, colle spese a carico dell'impresario, massimamente di perizia.

A tale giurisprudenza ci pare conforme lo spirito del Codice italiano, se i lavori non presentino prossimo pericolo di rovina (Arg. dagli art. 1639, 1218, 1222 e 452).

Del resto in pratica non si ordinano quasi mai dai Tribunali demolizioni e ricostruzioni, se i lavori fatti non siano del tutto inservibili o non si possano correggere i loro vizii (V. POTHIER, *Della locazione*, n. 426).

Egli è obbligato anche a sostituire i materiali forniti dal proprietario, che sono stati guastati nel loro impiego e messi fuori d'uso (POTHIER, n. 427).

Ora mentre l'appaltatore o l'intraprenditore che manca a questi obblighi è passibile dei danni-interessi verso il proprietario, il quale potrà eziandio domandare l'autorizzazione di far continuare i lavori da un'altra persona; così questi dal canto suo deve facilitare, con tutti i mezzi che da lui dipendono, l'esecuzione dei lavori: altrimenti, l'impreditore non è responsabile dei ritardi. Egli potrebbe anche domandare i danni-interessi, in ragione del pregiudizio che risente, ed anche la rescissione del contratto.

La perdita delle opere che avviene durante la costruzione è a conto dell'intraprenditore, quando questi fornisce i materiali.

Così dicasi della perdita delle opere terminate, che avviene

prima della loro consegna e prima che il proprietario sia stato costituito in mora di riceverle (Codice civile italiano, art. 1635; Codice civile francese, art. 1788).

Se non che, quando l'appaltatore o intraprenditore non fornisce i materiali e non loca che la sua industria, egli non è tenuto che per la sua colpa nella perdita delle opere prima della loro consegna. Se essa avviene per forza maggiore o per caso fortuito, il proprietario la sopporta per intero (Codice civile italiano, art. 1636; Codice civile francese, art. 1789).

Tocca però all'intraprenditore il provare il caso fortuito allegato, e non al proprietario il provare la colpa dell'operaio o dell'imprenditore (DUVERGIER, t. II, n. 341; LAURENT, t. XXVI, n. 9; Sentenza della Corte d'Appello di Grenoble del 18 giugno 1869, DALLOZ, *Raccolta periodica*, 1870, II, 149).

Nel caso in cui l'intraprenditore fornisca solo il suo lavoro o la sua industria, quando la cosa viene a perire, benchè senza veruna colpa da parte sua, egli non può reclamare veruna mercede, se le opere non erano consegnate o se il proprietario non era costituito in mora di riceverle, a meno che la perdita sia stata cagionata dal vizio dei materiali che gli erano stati forniti (Codice civile italiano, art. 1637; Codice civile francese, art. 1790).

La perdita avvenuta pel vizio del suolo è a carico dell'intraprenditore: egli è in colpa di aver costruito sopra un suolo vizioso (Codice civile italiano, art. 1639; Codice civile francese, art. 1792) a meno che non provi che i movimenti di terra per fare le fondazioni o gli scandagli del suolo non gli ha fatti lui, essendo anzi stati i primi fatti da altro intraprenditore e i secondi sotto la direzione dello stesso architetto, che pur dirigeva tutti gli altri lavori.

Allorchè il contratto è fatto per la totalità della costruzione, l'imprenditore non potendo consegnare il suo lavoro che quando è intieramente terminato, corre sino a questo momento tutti i rischi di perdita (LEPAGE, p. 75). Ma, quando si tratta di un lavoro in più parti o pezzi od a misura, la verificaione può esserne fatta per parti, e si presume che essa sia fatta per tutte le parti pagate, se il padrone paga l'operaio in proporzione dell'opera fatta (Codice civile italiano, art. 1638; Codice civile francese, art. 1791).

Quindi ciascuna parte consegnata è a rischio del proprietario per tutti gli accidenti che la facessero perire.

Se la causa dell'accidente avvenuto durante la costruzione rimane sconosciuta, si presume che l'opera sia perita per colpa dell'intraprenditore o appaltatore (LEPAGE, p. 77). Crediamo però col BETTINI (t. III, p. 63) che l'appaltatore debba essere indennizzato, da chi diedegli l'appalto, pei danni pervenutigli da eventi imprevisi ed imprevedibili.

Nello stretto diritto l'intraprenditore non può reclamare il suo avere se non dopo l'intero compimento dei lavori e quando questi sono stati accettati, o quando il proprietario è stato costituito in mora di riceverli.

Tuttavia è d'uso che gli si facciano pagamenti in acconto, mese per mese, sopra uno stato di situazione compilato e stabilito dall'architetto.

Quando un architetto od un imprenditore si è incaricato della costruzione a cottimo di un fabbricato, secondo un piano fissato e convenuto col proprietario del suolo, non può domandare verun aumento di prezzo, nè sotto pretesto di maggior costo della mano d'opera o dei materiali, nè sotto quello di aggiunte o cambiamenti fatti a questo piano, se tali cambiamenti od aggiunte non sono stati autorizzati per iscritto, e non ne fu convenuto il prezzo col proprietario (Codice civile italiano, art. 1640; Codice civile francese, art. 1793).

L'architetto nulla può esigere oltre il prezzo stabilito dalla convenzione, neppure potendo provare che il piano non ha subito veruna variazione e che, senza i lavori supplementari che ha fatto, l'esecuzione di questo piano sarebbe stata impossibile (Sentenza della Corte d'Appello di Liegi, 22 luglio 1843, Pas., 1844, II, 328). Nei contratti d'appalto a corpo di opere determinate (si trova scritto nella *Gazzetta dei Tribunali*, 1855, pag. 573) regolarmente e salvo i casi più straordinarii ed imprevedibili affatto, non ha mai l'appaltatore azione a compensi al di là del prezzo stipulato. Nell'appalto a misura, non a corpo, invece, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle maggiori quantità di lavoro che ha dovuto eseguire, oltre il convenuto (BETTINI, t. III, pag. 119; Tav. decenn. di giurispr., v. Appalto, n. 35). (Vedi più sotto l'opinione contraria di LEPAGE e TROPLONG.)

Lo scritto è la condizione senza la quale l'architetto o l'imprenditore non avrà azione contro il proprietario per ottenere il prezzo dei cambiamenti che siano stati apportati ai piani. In mancanza di scritto, l'architetto o l'imprenditore non può reclamare che il prezzo stipulato nel cottimo.

« Invano, dice LAURENT (t. XXVI, n. 67), egli allegherebbe un principio di prova scritta per provare per mezzo di testimoni che il proprietario ha acconsentito ai cambiamenti: egli non sarebbe neppure ammesso a prevalersi della confessione del proprietario, in questo senso che non potrebbe farlo interrogare sui fatti e sugli articoli, e non potrebbe deferirgli il giuramento; poichè non vi può essere verun cambiamento senza scrittura. »

Ma la legge non sottopone questa scrittura a nessuna condizione di tempo o di forma: per cui l'annotazione o il ritoccoamento o la correzione dei piani, fatta dal proprietario, si potrebbe considerare come un consenso dato per iscritto (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 16 agosto 1826, S. V., 8, 415).

Anche se si avverasse un fatto intieramente impreveduto che facesse di un aumento di spesa una necessità assoluta, come, per esempio, se si scoprissero sotto il suolo antiche fondazioni, che fosse indispensabile togliere, od acqua che occorresse vuotare, l'autorizzazione scritta del proprietario sarebbe indispensabile (Codice Perrin, n. 1377). Nel BETTINI invece (t. III, p. 93) si trova scritto che assunto un appalto anche a cottimo o prezzo fisso e fermo, ed eseguitisi maggiori lavori per necessità dell'opera, non per elezione e volontà dell'impresario, questi deve esserne indennizzato.

Ad ogni modo, ci pare che non foss'altro per chiudere il varco a soprusi e ad artifizii dell'impresario, bisognerebbe che tale necessità constasse in maniera irrefragabile ed indiscutibile, se non vi è consenso espresso o tacito del committente ben dimostrato.

L'approvazione dei cambiamenti nei piani non importa, da parte del proprietario, verun consenso ad un aumento di prezzo: bisogna che vi sia convenzione espressa a questo riguardo; ma la convenzione relativa al prezzo dei nuovi lavori non deve, come l'autorizzazione relativa al cambiamento dei piani, essere constatata per iscritto (AUBRY e RAU, t. IV, p. 535, nota 37; LAURENT, n. 68; TROPLONG, *Du louage*, t. III, n. 1019; Sentenza della Corte di Cassazione francese, 13 agosto 1860, DALLOZ, *Raccolta periodica*, 1861, I, 105).

Queste disposizioni dell'articolo 1640 del Codice civile italiano, 1793 di quello Napoleone non sono applicabili che quando l'architetto o l'impreditore si è incaricato della costruzione a prezzo fatto, ossia a cottimo, secondo un piano stabilito e convenuto

col proprietario. Se adunque non v'è piano, non vi può essere questione di autorizzare per iscritto un cambiamento od un'aggiunta ad un piano che non esiste (DALLOZ, v. *Louage d'ouvrage*, n. 106).

L'articolo sopra citato suppone che l'architetto o l'intraprenditore sia incaricato della costruzione a cottimo di un fabbricato; ma esso può applicarsi ad altre costruzioni, per esempio, ad una strada ferrata: così hanno opinato MARCADÈ (t. VII, p. 541, n. 2); AUBRY e RAU (t. IV, p. 535), e la Corte di Cassazione francese colla Sentenza del 28 gennaio 1846 (DALLOZ, *Raccolta periodica*, 1846, I, 245). In senso contrario si è pronunciato LAURENT (n. 70).

Se l'imprenditore principale trattasse con un subimprenditore, l'articolo in parola non sarebbe più applicabile, perchè suppone un cottimo convenuto fra il proprietario e l'intraprenditore (AUBRY e RAU, t. IV, p. 536, nota 41; LAURENT, n. 75; Sentenza della Corte di Cassazione francese del 3 agosto 1868, DALLOZ, *Raccolta periodica*, 1869, I, 228).

Quando il contratto non è a cottimo, ed i lavori devono essere pagati secondo il loro valore dopo l'esecuzione, l'intraprenditore non può reclamare il prezzo degli aumenti di lavori, se ne era stato stabilito il piano. Egli rimane responsabile dell'inoservanza dei piani, di tutto ciò che ha fatto diversamente od oltre, senza ordine espresso del proprietario, ma la prova dell'ordine è sottoposta alle regole del diritto comune (LEPAGE, p. 68 e 90; TROPLONG, *Du louage*, t. III, n. 1021; Codice Perrin, n. 1384).

Il proprietario potrebbe anche esigere che le cose siano ristabilite, a spese dell'imprenditore, nello stato in cui dovrebbero essere secondo le convenzioni, se le aggiunte gli fossero pregiudicevoli.

Sarebbe tuttavia altrimenti per riguardo agli aumenti che fossero stati assolutamente necessarii: l'imprenditore potrebbe esigerne il prezzo. LEPAGE però (t. II, p. 79) è d'opinione contraria.

Se non vi è stato nè piano, nè prezzo a cottimo, il proprietario è obbligato a pagare tutte le costruzioni che ha lasciato fare.

A questo punto diremo due parole del privilegio degli architetti, intraprenditori e operai sopra le opere da essi fatte e degli onorarii degli uni e delle mercedi degli altri.

Quanto al privilegio degli imprenditori o dei costruttori sulle opere da loro eseguite, diremo anzitutto che il legislatore ita-

liano ha creduto bene di sopprimerlo, adducendo che, se può facilmente giustificarsi in teoria, riesce però di poca utilità e fecondo di serie contestazioni nella sua pratica applicazione.

« Se l'immobile (dice Pisanelli),¹ cui vogliono farsi delle riparazioni o dei miglioramenti, presenta ancora un valore libero a garanzia del costruttore, sarà ovvio di provvedere al suo interesse coll'ipoteca convenzionale, che si estenderà naturalmente a tutti i miglioramenti, alle nuove costruzioni e alle altre accessioni dell'immobile ipotecato.

« Per contro, se il valore dell'immobile trovasi già quasi assorbito dai crediti iscritti, è generalmente impossibile di trovare un costruttore di buona fede che voglia arrischiare i suoi capitali coll'incerta garanzia del privilegio. È raro il caso in cui il valore dell'immobile si accresca in proporzione della spesa occorsa per le riparazioni e pei miglioramenti: trattandosi di fondi rustici, l'aumento di valore succede non ad un tratto, ma progressivamente, in guisa che il privilegio non potrà essere pienamente efficace, se non dopo molto tempo, che gli altri creditori non possono e non sono obbligati di attendere per far valere il loro diritto.

« L'esperienza ha dimostrato che si verificò raramente l'esercizio di tale privilegio, e quando ciò avvenne, esso diede origine a gravi contestazioni; perchè dubbia la fede dei verbali di stima cui si appoggia, eseguita senza il contraddittorio dei creditori interessati; perchè facile e probabile la frode tra il proprietario ed il costruttore a danno dei medesimi. Onde gli Annali della giurisprudenza rivelano che lo stesso privilegio non riesce di pratica utilità se non ad un debitore e ad un costruttore di mala fede,² sia col far comparire minore del vero il valore primitivo dell'immobile, sia col fissare le spese occorse ed i relativi miglioramenti ad un importo eccedente il vero.

« I privilegi sugli immobili trovansi pertanto ridotti a quello dello Stato per il tributo sì diretto che indiretto, e a quello per le spese dei giudizi di subasta e di graduazione. »

Dopo ciò, per non uscire dai nostri limiti, non entreremo a

¹ Vedi la Relazione fatta dal Ministro guardasigilli Pisanelli, che accompagna la presentazione del progetto del Libro III del Codice civile italiano al Senato del Regno.

² Vedi però LAPAGE (*Le Leggi degli edifizii*), t. II, p. 81.

discutere se a ragione o a torto il legislatore italiano ha abolito cotal privilegio: daremo piuttosto un breve cenno di questa importante materia secondo la legislazione, la dottrina e la giurisprudenza francese e belga, aggiungendovi anche alcune considerazioni in special modo sugli onorarii e sulle mercedi.

Gli architetti, gli intraprenditori, i muratori e gli altri operai impiegati per edificare, ricostruire o riparare fabbricati, canali, o qualunque altra opera, hanno in Francia secondo l'art. 2103, n. 4, e nel Belgio secondo la legge 16 dicembre 1851 (art. 27, n. 4) pel pagamento del prezzo dei lavori, un privilegio sulle costruzioni che hanno fatto.

Gli operai impiegati dagli architetti o dagli imprenditori non hanno diritto a questo privilegio; ma, ai termini dell'art. 1798 del Codice Napoleone (1645 di quello italiano), hanno un'azione contro il proprietario o committente dei lavori fino alla concorrenza di quanto questi è debitore verso l'architetto o verso l'imprenditore, nel tempo in cui promuovono la loro azione.

I muratori, i fabbri, i falegnami e gli altri artefici impiegati da un intraprenditore, che esercitano contro il proprietario l'azione accordata loro dall'articolo citato, hanno un diritto esclusivo al credito del loro debitore e non devono dividerne il beneficio cogli altri creditori dell'imprenditore.

« Accade troppo spesso, dice LAURENT (t. XXVI, n. 76), che l'intraprenditore faccia fallimento; se gli operai rimanessero nel diritto comune, sarebbero creditori della fallita, cioè, non riceverebbero il pagamento del loro salario, poichè verrebbero per contribuzione sulla massa cogli altri creditori dell'intraprenditore. Questo risultato sarebbe ingiusto in ciò che concerne il credito dell'intraprenditore contro il proprietario: è il lavoro degli operai che ha procurato questo credito: è in grazia del loro lavoro che questo credito si trova nella massa; e quindi è giusto che eglino abbiano sopra questo credito un diritto esclusivo. » (V. anche DALLOZ, v. *Louage d'ouvrage*, n. 117; DURANTON, t. XVII, n. 262; DUVERGIER, t. II, n. 381; Sentenza del Tribunale di Gand, 19 dicembre 1849, *Belgique judiciaire*, anno 1850, p. 41).

Emanato per proteggere il lavoro, l'articolo surriferito non è tuttavia applicabile se non agli operai che reclamino il prezzo della mano d'opera. La disposizione gioverebbe nondimeno ai mastri operai, che, lavorando personalmente alla costruzione, si facessero aiutare da altri operai sotto i loro ordini. È pure stato

giudicato che coloro i quali operano i trasporti di sabbia coi loro cavalli e carretti sono operai nel senso dell'articolo stesso (Sentenze della Corte di Cassazione francese del 12 febbraio 1866, DALLOZ, *Raccolta periodica*, 1866, I, 57 e del 31 luglio 1867, DALLOZ, *Raccolta periodica*, 1868, I, 25; Sentenza della Corte d'Appello di Bordeaux del 31 marzo 1854, DALLOZ, *Raccolta periodica*, 1854, II, 35).

Se l'intraprenditore, prima che gli operai esercitino la loro azione, cede il suo credito, e se questa cessione è notificata al proprietario o da lui accettata, gli operai non hanno più verun diritto risultante dal più volte citato articolo: il proprietario infatti non è più debitore dell'intraprenditore, ma del concessionario. Ma l'intraprenditore non potrebbe più cedere il suo credito a pregiudizio degli operai dopochè eglino hanno intentata la loro azione contro il proprietario (Sentenza della Corte d'Appello di Lione del 21 gennaio 1846, DALLOZ, *Raccolta periodica*, 1846, II, 157; Sentenza della Corte di Cassazione francese dell'11 giugno 1861, DALLOZ, *Raccolta periodica*, 1861, I, 262).

Un sequestro del credito dell'intraprenditore operato nelle mani del proprietario, non potrebbe essere opposto agli operai che agissero posteriormente: questi avrebbero adunque ragione di far valere il loro diritto contro i creditori sequestranti, e non dividerebbero con loro il prodotto della loro azione (MOURLON, *Répétitions*, t. III, n. 829).

Ma, contro l'opinione di LAURENT (t. XVII, n. 552 e 553; t. XXVI, n. 80), è stato giudicato che, quando il sequestro è stato convalidato, i creditori hanno un diritto acquisito sul credito e questo diritto non può più essere infirmato dagli operai (Sentenza della Corte d'Appello di Bordeaux, 31 marzo 1854, DALLOZ, *Raccolta periodica*, 1857, II, 35; Sentenza della Corte d'Appello di Poitiers, 9 luglio 1863, DALLOZ, *Raccolta periodica*, 1863, II, 151).

Anche il fallimento dell'intraprenditore non farebbe perdere agli operai la loro azione: eglino conservano, per riguardo alla massa creditrice, il diritto che loro accorda la legge di farsi pagare con preferenza sul credito del proprietario; e ciò senza distinguere se la loro azione sia intentata prima o dopo la dichiarazione di fallimento (AUBRY e RAU, t. IV, p. 537, nota 48).

Gli operai o i subimprenditori si giovano del privilegio dell'imprenditore principale quando questi ha loro ceduto il suo

diritto di farsi pagare direttamente sul prezzo dell'aggiudicazione, come se fossero essi stessi aggiudicatarii. Eglino devono allora essere pagati di preferenza a tutti gli altri cessionarii o delegatarii ulteriori dell'intraprenditore principale, sebbene questi ultimi avessero fatto notificare la loro cessione, ai termini dell'art. 1539 del Codice civile italiano (1690 di quello francese), prima di ogni notificazione od opposizione per parte degli operai o dei subappaltatori (Sentenza della Corte di Cassazione francese del 6 luglio 1830).

Affinchè l'architetto o l'intraprenditore goda del privilegio che la legge accorda loro, bisogna, in Francia, come nel Belgio:

1.° Che avanti il cominciamento dei lavori, un perito nominato di ufficio dal Presidente del Tribunale di prima istanza, nella giurisdizione del quale sono situati i fabbricati, abbia compilato un processo verbale constatante lo stato dei luoghi, relativamente alle opere che il proprietario era nell'intenzione di fare;

2.° Che i creditori iscritti siano chiamati a questa perizia;

3.° Che, entro i sei mesi al più tardi, dall'ultimazione delle costruzioni, le opere siano state ricevute od accettate da un perito, pure nominato d'ufficio, e che ne sia stato compilato analogo processo verbale (Legge 16 dicembre 1851, art. 27).

Lo stesso perito può redigere il primo ed il secondo processo verbale, purchè sia nominato ciascuna volta dal Presidente del Tribunale (PERSIL, t. I, p. 186).

Se i creditori iscritti non fossero stati chiamati alla prima perizia, questa sarebbe nulla e per conseguenza il privilegio non esisterebbe, quand'anche il processo verbale fosse stato iscritto. Ma eglino non devono necessariamente assistere alla perizia, affinchè questa sia valevole; bastando che vi siano invitati.

Il privilegio non può essere ammesso per un valore eccedente quello accertato dal secondo processo verbale, e si riduce alla plusvalenza esistente all'epoca dell'alienazione degli immobili e risultante dai lavori che sono stati fatti (LAURENT, n. 51 e 54).

La plusvalenza, dice TROPLONG (*Privilèges*, n. 246 bis), si stabilisce per mezzo di una ventilazione¹ del prezzo portato nel

¹ Il vocabolo *ventilation* dei Francesi propriamente corrisponde alla locuzione italiana *valutazione o stima di valore secondo il miglioramento*, a differenza della valutazione dei lavori secondo la spesa.

Questa stima, dice il LAPAGE (t. II, p. 81), consiste nell'esaminare in qual proporzione le nuove opere abbiano accresciuto il valore dello stabile all'epoca dell'alienazione.

contratto di vendita o nell'aggiudicazione: si paragona il valore al momento della vendita o dell'aggiudicazione col valore che aveva l'immobile al momento in cui sono fatti i lavori.

Se la plusvalenza fosse superiore alla spesa reale, l'architetto non avrebbe diritto di esigere che l'ammontare di questa spesa.

Un aumento di valore può anche provenire da cause affatto estranee alle opere del creditore privilegiato, come l'apertura di una nuova via: in questo caso, non si terrà verun conto di tale plusvalenza nella valutazione dell'ammontare del privilegio (DURANTON, t. XIX, n. 190).

L'architetto, per conservare il suo privilegio, deve far inscrivere sui registri del conservatore delle ipoteche, prima dell'incominciamento dei lavori, il processo verbale constatante lo stato dei luoghi, e, entro quindici giorni dalla recezione od accettazione delle opere, il secondo processo verbale prescritto dall'art. 27, n. 5, della Legge 16 dicembre 1851.

LAURENT (n. 106) spiega l'utilità di questa duplice iscrizione nei seguenti termini: « Il primo processo verbale avverte i terzi che egli non devono contare sulla plusvalenza che risulterà dai lavori, perchè, rendendolo pubblico, l'architetto manifesta la volontà di prevalersi del suo privilegio cogli effetti che la legge vi annette, specialmente di prendere posto a partire dall'iscrizione di questo primo processo verbale. Il secondo processo verbale deve essere iscritto entro i quindici giorni, affinchè i terzi sappiano che l'architetto non è pagato e che, per conseguenza, intende esercitare il suo diritto di preferenza. I due processi verbali fanno anche conoscere l'ammontare del credito privilegiato. »

Non è necessario che l'iscrizione sia richiesta dall'architetto: purchè essa sia fatta (non importa da quale persona interessata ed avente diritto), il privilegio sarà conservato: così, è ammesso che l'iscrizione si possa fare dal proprietario, da uno degli intraprenditori o operai che godono il privilegio o dal prestatore surrogato (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 18 novembre 1868, DALLOZ, *Raccolta periodica*, 1869, I, 89).

Se l'una o l'altra delle condizioni richieste per la conservazione del privilegio non fosse stata adempita, specialmente se i due processi verbali non fossero stati compilati, oppure se, essendoli stati, non fossero iscritti, il privilegio non esisterebbe. Ma se il secondo processo verbale, benchè compilato, non è stato

inscritto entro i quindici giorni dall' accettazione delle opere, il privilegio degenererà in ipoteca che non prenderà ordine che dal giorno della sua iscrizione e solo per la plusvalenza (Legge 16 dicembre 1851, art. 38).

Così, in mancanza di processo verbale compilato prima dell' incominciamento dei lavori, il privilegio dell' architetto non esisterà. La Corte di Cassazione francese colla Sentenza del 1° marzo 1853 (DALLOZ, *Raccolta periodica*, 1853, I, 216) ha specialmente deciso che in caso di ricostruzione di un edificio, preceduta dalla demolizione dell' antico e quando lo stato dei luoghi non è stato compilato che dopo la demolizione, nessun privilegio può essere reclamato dall' architetto contro i creditori iscritti sull' edificio demolito, neppure pei lavori posteriori a questo stato dei luoghi.

Se il fondo sul quale si eseguono i lavori è alienato prima dell' ultimazione delle costruzioni, il privilegio sussisterà e l' architetto, se i lavori continuano, avrà sempre sei mesi, dopochè saranno cessati, per far compilare il secondo processo verbale, e quindici giorni per richiederne l' iscrizione (Sentenza della Corte di Cassazione francese del 18 novembre 1868, DALLOZ, *Raccolta periodica*, 1869, I, 89).

Se vi fosse rescissione del contratto, il termine di sei mesi prescritto per l' accettazione dei lavori, come condizione dell' acquisto del privilegio del costruttore, decorrerebbe a partire da tale rescissione, che sarebbe, quanto a questo, la vera epoca di cessazione della costruzione (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 18 novembre 1868, DALLOZ, *Raccolta periodica*, 1869, I, 89 e nota).

Il privilegio dell' architetto ha ordine, dice l' art. 38 della citata Legge del 16 dicembre 1851, *dalla data del primo processo verbale*. Quanto ai crediti ipotecarii anteriori ai lavori che hanno migliorato l' immobile, non v' ha dubbio che essi sono dominati dal privilegio, fino alla concorrenza della plusvalenza. Ma sarà anche così delle iscrizioni ipotecarie richieste dopo il processo verbale constatante lo stato dei luoghi, ma prima della sua iscrizione? « Può essere, dice LAURENT (n. 109), che il legislatore belga abbia inteso per *data del processo verbale* la data dell' iscrizione: è certo che non si scorge veruna traccia nei lavori preparatorii dell' intenzione che egli avrebbe avuta di derogare al Codice civile. Tuttavia, se si presentasse il caso, bisognerebbe decidere che l' architetto precede il creditore anteriore all' iscrizione del primo

processo verbale, benchè sia posteriore alla prima perizia. Il testo è formale. Si può dire, per spiegarlo, che il creditore ipotecario ha torto a contare sopra lavori che non sono principiat; egli deve attendere fino all'incominciamento dei lavori, a vedere il processo verbale iscritto: la prudenza gli impone dunque di non fare assegnamento sopra una plusvalenza che può divenire il pegno dell'architetto. »

Quando il privilegio dell'architetto o dell'intraprenditore si trova in concorso col privilegio del venditore che reclama il suo prezzo, si determina prima il valore dell'immobile all'epoca in cui sono stati intrapresi i lavori, e questo valore è assegnato nella totalità al venditore: si stima in seguito la plusvalenza che i lavori hanno dato all'immobile, dopo il suo valore al momento dell'aggiudicazione, e si attribuisce questa plusvalenza, nella totalità, all'architetto od all'appaltatore (TROPLONG, n. 80).

Gli interessi del prezzo dei lavori, stipulati nel contratto fra il proprietario e l'architetto, non corrono di pien diritto; e quando sono dovuti, non godono del privilegio: la legge non lo accorda che per la plusvalenza e per ciò che è spesa; ma questi interessi possono avere una ipoteca giudiziaria con ordine dal giorno dell'iscrizione, in virtù di una sentenza che condanni il proprietario a pagarli (TROPLONG, n. 246).

L'azione degli operai e dei lavoranti o giornalieri pel pagamento delle giornate di lavoro, delle somministrazioni e dei loro salarii, si prescrive con sei mesi (Codice civile francese, art. 2271; Codice civile italiano, art. 2139, che però porta la prescrizione ad un anno). Eglino devono adunque produrre il loro conto al proprietario prima dello spirare di questo termine, e farsene dare una ricevuta. Se il proprietario vi si ricusasse, dovrebbero fargli notificare il conto per mezzo di usciere.

Del resto, se il proprietario si giovasse di ciò che gli operai avessero trascurate queste formalità, per opporre loro la prescrizione, eglino potrebbero deferirgli il giuramento sulla questione di sapere se ha pagato (Codice civile italiano, art. 2142; Codice civile francese, art. 2275).

È evidente che la prescrizione di sei mesi del Codice Napoleone e di un anno del Codice italiano non è applicabile agli operai appaltatori che fanno direttamente contratti a prezzo fatto (Arg. dal Codice civile italiano, art. 1646, corrispondente all'art. 1799 di quello Napoleone; TROPLONG, *Prescrip.*, n. 954;

Sentenza della Corte di Cassazione francese del 12 marzo 1834, *Raccolta di sentenze* di SIREY, 35, 63.)

Quanto agli *onorarii* degli architetti, diremo che in Francia e nel Belgio, come in Italia,¹ nessuna legge li ha regolati: si determinano secondo l'uso dei luoghi, e, in caso di contestazione, si fanno regolare da arbitri o dai tribunali.

Un decreto del Consiglio dei fabbricati civili presso il Ministero dell'Interno francese del 12 piovoso, anno VIII, accorda il 5 per cento dell'ammontare dei lavori.

Questa tassazione percentuale è stata generalmente adottata a Parigi e nelle Provincie pei lavori di cui l'architetto ha fatto i piani ed i disegni, che li ha diretti e ne ha verificato e regolato le note fornite dagli appaltatori o intraprenditori.

Una sentenza della Corte d'Appello di Bruxelles del 7 febbraio 1849 (Pas., 1850, II, 160), ha parimente giudicato che un architetto, il quale ha fornito i piani, ha sorvegliata l'esecuzione ed ha proceduto all'accettazione di lavori affidati alle sue cure, ha diritto al 5 per 100 della spesa totale, e non è tenuto a dare un conto particolareggiato de' suoi onorarii.

Di questo 5 per 100, uno e mezzo si calcola per la compilazione dei piani e degli stati preventivi, uno e mezzo pella direzione e per la sorveglianza dei lavori, due pelle accettazioni, per la verifica e pel regolamento del conto delle opere (FREMY-LIGNEVILLE, t. I, n. 206 e s.).

Queste basi, decretate dal Consiglio dei fabbricati civili in Francia (Parere del 12 piovoso, anno VIII), non sono tuttavia imposte ai privati, i quali possono, se gli onorarii degli architetti non sono stati convenuti prima, lasciarli alla determinazione arbitraria del tribunale (Sentenza della Corte d'Appello di Parigi, 29 dicembre 1859, DALLOZ, *Raccolta periodica*, 1860, II, 37).

Quanto, infine, all'azione pel pagamento degli onorarii degli ingegneri, degli architetti e dei misuratori, diremo che, secondo l'art. 2140 del Codice civile italiano, che a differenza di quello francese non ammette nessun privilegio a favore degli architetti e intraprenditori, essa si prescrive col decorso di tre anni, i quali si computano dal compimento dei lavori.

¹ La tariffa giudiziaria da noi riportata al tit. II, cap. 1°, § 7, non è da confondersi colla legge di cui parliamo; poichè quella regola solo gli onorarii degli architetti, ecc., quando funzionano da periti presso i Tribunali.

Secondo poi il successivo articolo la prescrizione ha luogo quantunque siavi stata continuazione di servigi e di lavori, e non è interrotta, se non quando vi è stato un riconoscimento del debito per iscritto o una domanda giudiziale non perenta.

CAP. III. — Azioni di nullità e di rescissione dei contratti in genere.

§ 1.º *Brevi nozioni.* — Le azioni di nullità o di rescissione di un contratto durano per cinque anni in tutti i casi, nei quali non siano state ristrette a minor tempo da una legge particolare.

Questo tempo non comincia a decorrere nel caso di violenza, se non dal giorno in cui è cessata; nel caso di errore o di dolo, dal giorno in cui furono scoperti; riguardo agli atti degli interdetti e degli inabilitati, dal giorno in cui è tolta l'interdizione o l'inabilitazione; riguardo agli atti dei minori, dal giorno della loro maggiore età; e riguardo agli atti delle donne maritate, dal giorno dello scioglimento del matrimonio (Codice civile italiano, art. 1300; Codice civile francese, art. 1304).

Avvertiamo con SOLON (*Delle nullità*, t. I, pag. 21, n. 28), che gli atti e le convenzioni sono nulli od annullabili:

- 1º per vizio di forma;
- 2º per difetto di volontà di una o più delle parti contraenti;
- 3º per causa dell'incapacità di una o più di esse;
- 4º a cagione della natura della cosa, della stipulazione o del fatto che è l'oggetto della convenzione o della disposizione;
- 5º per mancanza di potere, di mandato o di attribuzione;
- 6º per causa, in Francia, di contravvenzione alle leggi di registro.

Collo stesso SOLON (t. I, p. 77, n. 179), osserviamo ancora che per contro le cause generali della rescissione delle convenzioni erano e sono ancora in Francia, ed in parte presso di noi, secondo gli articoli 1038, 1308, 1529 ed altri:

- 1º l'errore;
- 2º la violenza;
- 3º il dolo;
- 4º la lesione, massimamente trattandosi di minori: ciò che dimostra l'analogia fra tali cause e quelle che davano adito alla restituzione in intero (V. pure MERLIN, v. Rescissione, n. 1 e 2).

Non si dimentichi però che il Codice italiano non ha riprodotto gli articoli 1117 e 1118 del Codice civile francese, conformi a vari posteriori, per cui le convenzioni contratte per errore, violenza o dolo, non si tenevano per nulle di diritto, ma davano solo luogo ad un'azione di nullità o di rescissione nei casi e nel modo spiegato nell'art. 1304 e seg. del Codice civile francese; e per cui la lesione non viziava le convenzioni che in certi contratti od a riguardo di certe persone.

Nell'antico diritto francese (come nel diritto comune) l'azione di nullità e l'azione di rescissione erano differenti, sotto il triplice rapporto delle cause che vi davano luogo, del modo d'intentarle, e della prescrizione alla quale erano soggette. L'azione di nullità era quella con cui si domandava l'annullamento di un'obbligazione, la nullità della quale era pronunziata dalle leggi: quella di rescissione mirava a far ritrattare un'obbligazione che sebbene valida nel rigor del diritto, feriva per altro i principii dell'equità: essa era principalmente ammessa per causa d'errore, di violenza, di dolo e di lesione; vale a dire nei casi nei quali, stando alle leggi romane, eravi luogo a restituzione in intero (ZACHARIAE, t. I, §§ 332, 333; MERLIN, loc. cit.; TOULLIER, t. VII, n. 522 e seg.; DURANTON, t. VII, p. 221 e seg.).

ZACHARIAE (loc. cit.) premettendo che anche sotto il Codice civile francese non è inutile distinguere i casi di nullità da quelli di rescissione, e l'atto nullo dal rescindibile (art. 1304 e 1311, conformi al 1300 e seg. del Codice italiano), dice in seguito essere l'azione di nullità fondata su ciò che l'obbligazione impugnata *non riunisce tutti i requisiti necessari alla sua validità*, per modo che colui che la intenta deve provare e dimostrare l'assenza di taluno di essi, senza che sia tenuto ad altro, e neppure a stabilire lesione a suo danno, o simili; ed essere l'azione di rescissione fondata su cotale lesione, da dimostrarsi dall'attore. Aggiunge con MERLIN (v. Nullità, § 9) e TOULLIER (t. VII, n. 530) che non puossi in appello convertire una domanda di nullità in una domanda di rescissione, e viceversa, a motivo di tali diversità fra loro, sia sul fondamento di esse, che dell'obbligo della prova, dovendo del resto tutte subire il primo grado di giurisdizione (Vedi però qualche decisione contraria citata dall'ALBINI, *Teoria delle nullità*, pag. 61: vedi anche MANTELLI, t. IV, *Appendice*, pag. 142). Accenna poi un'altra essenziale differenza che sta in ciò che l'azione di rescissione può essere arrestata coll'of-

ferta di un'indennità atta a togliere di mezzo il vizio della lesione, non quello della nullità (V. pure DURANTON, t. VII, pag. 228, 225: *contro*, TOULLIER, t. VII, n. 527 e seg.).

Per non fare una falsa applicazione dell'art. 1304 del Codice civile francese, sul quale molto si discusse (simile al 1300 di quello italiano, a parte la restrizione del tempo dai dieci anni ai cinque), è necessario anzitutto, secondo ZACHARIAE (loc. cit.), distinguere con attenzione gli atti *nulli* dagli atti *inesistenti*.

L'atto nullo infatti differisce essenzialmente dall'atto inesistente, giuridicamente parlando; poichè questo è quello che non riunisce in sè i requisiti sostanziali per la sua esistenza di fatto secondo le nozioni del diritto filosofico; oppure che non venne accompagnato dalle solennità e forme indispensabili per attribuirgli un'esistenza giuridica, giusta le norme del diritto positivo: *Forma dat esse rei*.

Debbonsi, per esempio, considerare come inesistenti sotto il primo aspetto le convenzioni concluse con un fanciullo o minore che non raggiungeva ancora l'età della ragione: « *Quod diximus de pupillis utique de his verum est qui jam aliquem intellectum habent* (§ 10, Inst. de inutil. stipul.). »

Lo stesso dicasi sotto tal punto di vista di una vendita di una cosa perita per intero al tempo del contratto.

Si possono citare quali esempi di atti propriamente inesistenti sotto il secondo aspetto, un matrimonio rimasto incompleto per il motivo che l'uffiziale dello stato civile non pronunziò la unione degli sposi in nome della legge.

L'inesistenza di un atto è indipendente da ogni dichiarazione giudiziale: nè si cuopre o sana colla conferma o colla prescrizione: ogni giudice deve riconoscerla anche di ufficio (ZACHARIAE, t. I, § 37, *Della nullità*; t. II, § 568).

È da avvertire altresì che il carattere e la specie della nullità su cui si fonda l'azione, è in generale senza influenza per rapporto all'applicazione dell'articolo in esame o della regola, non facendovisi distinzione; e d'altra parte le parole *in tutti i casi* indicano la generalità della disposizione legislativa (MERLIN, v. Nullità, § 8, n. 3; MARBEAU, *Delle transazioni*, n. 315; ZACHARIAE, loc. cit.): poco quindi importa che la nullità sia virtuale o testuale, relativa, oppure assoluta, d'interesse privato, o d'interesse pubblico, con che sia suscettibile di essere sanata e coperta con conferma. La nullità, che non fosse suscettibile di conferma espressa,

non potrebbe evidentemente esserlo colla prescrizione di dieci anni (ora di cinque), la quale è appoggiata sopra una presunzione di conferma (MARBEAU, loc. cit.; TOULLIER, t. VII, n. 561 e seg.; ZACHARIAE, loc. cit., e § 339).

L'articolo in esame, d'altronde, quale portante una eccezione alla regola generale che dice non prescriversi le azioni sia personali che reali, salvo col decorso di trent'anni (art. 2135), non si applica nè ai testamenti, nè alle azioni rivendicatorie, nè all'azione pauliana o rivocatoria, nè alle azioni di risoluzione di contratti, nè a quelle di rendimento o revisione di conti, nè all'azione di ripetizione d'indebitato, di restituzione d'interessi illeciti, ovvero di riduzione o rinvocazione di donazioni (ZACHARIAE, TOULLIER, DURANTON, SIREY, loc. cit.).

Non è dubbioso però che la prescrizione di cui si tratta, tale dichiarata dal Codice, si applichi alle divisioni che siano nulle per causa e vizio di dolo, di violenza, o di errore, oppure rescindibili per lesione oltre il quarto (CHABOT, sull'art. 887 del Codice civile francese; *Journal du Palais*, t. XXIX, p. 736; MANTELLI, t. VII, appendice, pag. 33).

Le donazioni essendo convenzioni, vi si applica eziandio l'articolo surriferito; ma non si estende di regola alle nullità assolute, come se si trattasse di convenzioni contrarie all'ordine pubblico od alla morale, o fatte da chi mancava appieno di diritto, ovvero riflettenti beni in sè inalienabili ed imprescrittibili, come i demaniali; oppure alle nullità insanabili col consenso espresso, tacito o presunto delle persone a vantaggio di cui vennero sancite (ALBINI, *Teoria delle nullità*, cap. III, § 5).

La prescrizione di cui si tratta incomincia in generale a decorrere dal giorno del contratto impugnato; il che si applica pure ad una divisione fra i vivi di ascendente, attaccata per lesione: ma questa regola trova una prima eccezione in quanto concerne le nullità che non sono immediatamente suscettibili di conferma, poichè la prescrizione in tal caso non decorre se non se principiando dal giorno nel quale la conferma diviene legalmente possibile; così, per esempio, trattandosi di un contratto sopra una successione futura non decorre che dalla sua apertura. Una seconda eccezione alla regola si ha relativamente alle azioni di nullità o di rescissione spettanti ad incapaci di contrattare e di obbligarsi, non cominciando allora la prescrizione che dal giorno in cui cessò l'incapacità, come, ad esempio, quello dello sciogli-

mento del matrimonio, quello della maggiore età, quello in cui venne tolta la interdizione, e simili, secondochè l'azione è aperta a favore di una donna maritata non autorizzata, di un minore, di un interdetto e simili. Una terza eccezione si riscontra in quanto concerne le nullità risultanti da un vizio nel consenso dell'obbligato; poichè allora la prescrizione non decorre salvo che dal giorno in cui il consenso avrebbe potuto darsi validamente, cioè, in caso di violenza, dal giorno in cui cessò, in caso di errore o di dolo, da quello in cui furono scoperti; toccando poi a quello che pretende che la prescrizione fu sospesa per tali cause di errore o di dolo, di provare che vennero scoperti da meno di dieci anni (ora cinque) (ZACHARIAE, loc. cit.).

La vendita di beni immobili fatta da un minore non si tenne per nulla di pien diritto; ma il minore poteva soltanto venire restituito contro di essa intentando un'azione in rescissione per lesione nel termine e nelle forme volute dalla legge per le azioni rescissorie in generale (SIREY, sull'art. 1304 del Codice civile francese).

MERLIN (v. Rescissione) dice: ciò che è nullo non ha bisogno di essere rescisso.

Prima del Codice civile francese l'azione data al minore per domandare la nullità della vendita fatta senza formalità non prescrivevasi se non se coi trent'anni (SIREY, ivi).

Affinchè possa farsi luogo alla perenzione dell'azione di nullità e rescissione di una convenzione col decorso del decennio, ci vogliono dieci anni dall'attivazione del Codice civile, e dall'ultima interruzione della prescrizione (BETTINI, t. III, pag. 60; *Tavola decennale di giurisprudenza*, v. Contratti, n. 29 bis).

La durata di detta azione si misura dalla legge vigente al tempo in cui è nata (Ivi, n. 20, e BETTINI, t. 2, p. 586).

Dubitasi se il timore riverenziale (*metus reverentialis*) sia un mezzo sufficiente di rescissione di un atto fra maggiori (V. MERLIN, v. Timore, *Crainte*, quest., § 1). Quanto al detto dubbio deve dirsi che il timore solo riverenziale verso il padre o marito, senza violenza, non basti a far annullare o rescindere la convenzione.

Abbiamo testè ricordato la parola prescrizione, giova ora dire che la prescrizione è un'eccezione, col mezzo della quale si può respingere un'azione per ciò solo che colui che la intenta ha, durante un certo spazio di tempo, trascurato di farla valere o di esercitare di fatto il diritto dal quale nasce: essa non si applica

per sua natura se non alle azioni e non alle eccezioni, le quali, generalmente parlando, sono imprescrittibili in questo senso, che durano tanto tempo quanto le azioni che hanno per oggetto di respingere, e si possono sempre utilmente proporre in qualunque tempo cotali azioni siano introdotte. Tanto dura l'azione altrettanto dura l'eccezione, perchè la difesa suppone sempre l'offesa, l'attacco: quest'ultima regola, applicata alle eccezioni di nullità o di rescissione, conduce a riconoscere che consimili eccezioni possono essere accampate eziandio dopo il termine indicato dall'articolo 1304 del Codice civile francese (1300 di quello italiano) per far rigettare l'azione tendente a che si eseguisca una convenzione affetta da una causa di nullità o di rescissione (ZACHARIAE, t. III, § 771, testo e note; DELVINCOURT, t. II, pag. 596 e seg.; MERLIN, TOULLIER, TROPLONG, ecc.: *contro*, DURANTON).

Proseguendo diremo che l'art. 1301 del Codice civile italiano dice che le azioni, testè ricordate, si trasmettono agli eredi, ma essi non possono esercitarle, se non entro quel tempo che rimaneva ai loro autori, salve però le disposizioni relative all'interruzione o sospensione del corso delle prescrizioni.

E il successivo articolo soggiunge ch'è l'eccezione di nullità o di rescissione può essere opposta da chi è convenuto per l'esecuzione del contratto in tutti i casi, nei quali avrebbe potuto egli stesso agire per nullità o rescissione.

Quest'eccezione non è soggetta alla prescrizione stabilita dall'art. 1300.

Il Codice civile francese non ha disposizione che letteralmente sia conforme ai premessi articoli del Codice civile italiano, desunti dal sardo; ma la giurisprudenza li adottava quali consentanei ai principii del diritto, in ispecie della antica Roma.

Gli articoli 1303 e seguenti dicono che nelle obbligazioni dei minori l'azione di nullità è ammessa in tre casi, cioè: quando il minore non emancipato ha fatto da sè un atto senza lo intervento del suo legittimo rappresentante; quando il minore emancipato ha fatto da sè un atto, pel quale la legge richiese l'assistenza del curatore; e quando non si sono osservate le formalità stabilite per alcuni atti con disposizioni speciali di legge.

Gli atti però compiuti nel modo voluto dalla legge nell'interesse di un minore, di un interdetto o di un inabilitato hanno la forza che avrebbero, se fossero fatti da un maggiore di età pienamente capace.

Non si potrebbe inoltre impugnare la obbligazione da quel minore, che, con raggi o mezzi dolosi, avesse occultato di esser tale. Se non che a costituire in dolo il minore non basta la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiore.

Per le obbligazioni nascenti da delitto o quasi-delitto il minore è pareggiato al maggiore di età.

Del resto non si può pretendere di essere rimborsati di ciò che si è pagato ad un minore, ad un interdetto o inabilitato, o ad una donna maritata, in forza di un' obbligazione che resti annullata, se non si provi che quanto fu pagato venne rivolto a loro vantaggio.

Quanto all'azione di rescissione per causa di lesione, giova ricordare che per l'art. 1308 non la si può proporre, ancorchè si tratti di minori, se non nei casi e sotto le condizioni specialmente espresse nella legge. Cotale azione, nei casi in cui è ammessa, non produce effetto a danno dei terzi, che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di rescissione.

Di più non è valido l'atto di conferma o ratifica di una obbligazione, contro la quale la legge ammette l'azione di nullità, se non contiene la sostanza della stessa obbligazione, il motivo che la rende viziosa e la dichiarazione che s'intende di correggere il vizio su cui tale azione è fondata. In mancanza di codesto atto di conferma o ratifica, basta che la obbligazione venga in tutto o nella maggior parte eseguita volontariamente da chi conosce il vizio dopo il tempo, in cui l'obbligazione stessa poteva essere validamente confermata o ratificata.

La conferma, ratifica o esecuzione volontaria, secondo le forme e nei tempi determinati dalla legge, produce la rinunzia ai mezzi ed alle eccezioni che potevano opporsi contro tale atto, salvi però i diritti dei terzi. Ciò peraltro non si applica all'azione di rescissione per causa di lesione.

A tutto questo devesi aggiungere che i vizi di un atto nullo in modo assoluto per difetto di formalità non si possono sanare con verun atto confermativo. Ma la conferma, ratifica o esecuzione volontaria di una donazione o disposizione testamentaria per parte degli eredi o aventi causa dal donante o testatore, dopo la morte di lui, include la loro rinunzia ad opporre i vizi delle forme e qualunque altra eccezione.

Termineremo questo breve cenno col dire che per regola le

nullità di procedura e di atti si sanano coll'acquiescenza delle parti interessate a farle valere e per rinunzia tacita e lecita (MERLIN, v. Rinunzia, § 1).

Le nullità in massima si possono eziandio purgare colla prescrizione: ciò non è prescrivere contro il proprio titolo (TROPLONG, *Della prescrizione*, n. 531 e 196). (V. l'art. 2118 del Codice civile italiano).

Le nullità inoltre non si possono pronunciare d'ufficio, salvo che siano specialmente sancite dalla legge, oppure riflettano formalità sostanziali (Tav. decenn. di giurispr., loc. cit., n. 5; Sentenza della Corte di Cassazione subalpina del 19 maggio 1853, causa Pollingue e Antonioz; MERLIN, v. Nullità, § 1, n. 5).

Se non che giova avvertire che il Codice civile francese, come quello italiano ed altri, non contiene verun articolo che, come la Legge romana (Leg. 5, Cod. *de legibus* e relative), sia esplicitamente, sia implicitamente, dichiarati con disposizione generale la nullità degli atti fatti contrariamente ai suoi precetti: non racchiude in proposito se non disposizioni particolari e speciali. Ma poichè non dice che i casi previsti colle sue disposizioni siano i soli nei quali l'inosservanza della legge porti seco nullità, bisogna ammettere colla giurisprudenza che il giudice può e deve qualche volta dichiarar nullo un atto la cui nullità non venne pronunciata dal legislatore (ZACHARIAE, loc. cit.; MERLIN, v. Minore, § 7; TOULLIER, t. VII, n. 517).

Ricordiamo per ultimo che la clausola irritante si sottintende in una legge che prescrive le formalità essenziali costitutive dell'atto, e che anche da un atto nullo può scaturire la prova del fatto: *Ex actu etiam nullo, oritur probatio facti* (SOLON, *Delle nullità*, t. II, pag. 57).

§ 2. *Rescissione dei contratti d'appalto di lavori*. — Nulla si oppone a che un appalto di lavori sia, come ogni altro contratto, rescisso per consenso reciproco del proprietario e dell'architetto o dell'appaltatore o imprenditore.

Quando l'intraprenditore rinuncia all'esecuzione della costruzione o la trascura, il proprietario può far pronunciare la rescissione del contratto, e far eseguire i lavori da un altro, a spese dell'intraprenditore. Questi deve sopportare allora la spesa che eccede il prezzo convenuto nell'appalto e deve pagare i danni-interessi in ragione del pregiudizio sofferto dal proprietario (LEPAGE, t. 2, p. 77). Nella Tavola decennale di giurisprudenza

(v. Appalto, n. 14) è detto che l'appaltatore il quale si è obbligato di ultimare un'opera entro un determinato tempo, è tenuto ai danni pel ritardo, salvo il caso d'impedimento per forza maggiore, per esempio, per le piogge continue e che per ciò non occorre costituzione in mora: *Dies interpellat pro homine* (V. gli art. 1223 e 1225 del Codice civile italiano, 1139 e 1147 di quello Napoleone).

La rescissione potrebbe essere chiesta dal proprietario, per negligenza dell'intraprenditore, anche quando nel contratto non fosse stato stipulato verun termine per l'ultimazione della costruzione: perocchè, in questo caso, s'intende che la costruzione si debba fare nel termine necessario per ultimarla.

Di regola non è motivo di nullità del contratto di appalto l'errore od inganno nel quale sia caduto l'appaltatore nell'importanza delle spese, essendo questo contratto di natura aleatorio e di sorte per lucro o danno: nè si deve considerare quale forza maggiore che ne impedisca l'esecuzione una difficoltà impreveduta che dia luogo a maggiori spese (BETTINI, t. III, p. 77). Si deve molto badare ai patti, e se fosse possibile, o no, prevedere le difficoltà (Ivi, t. I, p. 567).

E qui osserviamo che in generale gli appalti a cottimo o a prezzo fatto si danno o dagli enti morali, o da coloro che non possono o che non vogliono sorvegliare a edificazioni od opere ad economia e per loro conto, per le quali non hanno sufficienti cognizioni e tempo, e corrono pericolo di gettare inutilmente il loro denaro con infinite particolari cure, e non pochi diversi operai e provveditori da pagarsi sovente a giorni o settimane.

Un prezzo adeguato *unico* dietro perizia libera da ogni sollecitudine, salva poi l'approvazione o collaudazione dei lavori, dopo finita l'opera, o fatto il compito dei lavori appaltati, a chiari patti, e con corrispettivo conosciuto e fermo. Si sa che cosa si spende: il che non avviene nei lavori ad economia, o per *conto proprio*, i quali perciò sono di regola vietati ai Corpi morali.

Osserviamo ancora che spesso un proprietario che voglia edificare o restaurare una sua casa, sceglie un capo mastro muratore al quale fa mandato di fare eseguire i lavori ed ogni provvista di materiali per la loro esecuzione, ad economia e non in appalto ad unico prezzo, corrispondendogli quindi il dovuto per mano d'opera, direzione e provviste, a piè di lista, come si suol dire. Il con-

tratto nella specie è misto, e partecipa della locazione di opere o servizii, della vendita e del mandato, secondo i casi, dovendosi ad esso applicare le regole delle relative convenzioni, ove accadano controversie.

Quando l'intraprenditore abbia avuto cognizione dei cambiamenti fatti dal proprietario al piano primitivo di una costruzione di cui si è incaricato mediante una convenzione scritta, come pure della spesa che essi dovevano cagionare, ed ha continuati i lavori senza reclami, non può chiedere la rescissione del contratto (Parere del Consiglio di Stato francese del 15 settembre 1831).

Il proprietario può rescindere, per sua sola volontà, gli appalti a cottimo, sebbene l'opera sia già cominciata, indennizzando l'imprenditore di tutte le sue spese e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare nell'impresa (Codice civile italiano, art. 1641; Codice civile francese, art. 1794).

A maggior ragione può rescindere gli altri contratti che sono meno rigorosi e la cui rescissione offre meno inconvenienti che l'appalto a cottimo (LEPAGE, p. 80).

Egli può in seguito, se vuol continuare la sua costruzione, impiegare un altro architetto od intraprenditore (Codice PERRIN, n. 1390).

La morte del proprietario non rescinde il contratto, il quale continua ad essere obbligatorio per i suoi eredi.

Se tuttavia alcuni di loro denunciassero all'intraprenditore la propria intenzione di rescindere il contratto, questi potrebbe citarli davanti al Tribunale, per sentirsi dire che siano tenuti ad accordarsi, entro il termine che verrà stabilito dal Tribunale, coi loro coeredi: in caso diverso che siano, scaduto tal termine infruttuosamente, continuati i lavori, con riserva della indennità pel danno sofferto dal ritardo in causa della detta denuncia (LEPAGE, t. 2, p. 81).

La morte dell'intraprenditore opera sempre la rescissione (Codice civile italiano, art. 1642; Codice civile francese, art. 1795), quantunque abbia un figlio che eserciti la stessa professione; poichè il proprietario potrebbe non avere in questo ultimo la medesima fiducia (DALLOZ, v. *Louage d'ouvrage*, n. 170).

Non v'è più da distinguere se l'imprenditore fornisca o no i materiali, perchè, in entrambi i casi, l'abilità dell'operaio è la considerazione decisiva del contratto (DURANTON, t. XVII, n. 258;

ZACHARIAE, t. III, p. 47; LAURENT, n. 21). Però l'illustre TROPLONG è di opinione contraria (*Du louage*, n. 1044).

Il proprietario è allora tenuto a pagare alla successione, in proporzione del prezzo portato dalla convenzione, il valore delle opere e quello dei materiali apprestati, purchè questi lavori o materiali gli siano utili (Codice civile italiano, art. 1644; Codice civile francese, art. 1796).

Quando la costruzione è diretta da un architetto ed eseguita da un intraprenditore, la morte di uno di essi non autorizza il proprietario a rompere il contratto coll'altro: egli non lo potrebbe che sotto le condizioni dell'articolo 1641 del Codice civile italiano, 1794 di quello francese (DALLOZ, v. *Louage d'ouvrage*, n. 175 e 179).

Il contratto di locazione si risolve ancora per forza maggiore (Arg. dall'art. 1298 del Codice civile italiano, 1302 di quello francese). In questo caso, l'imprenditore deve essere pagato dal proprietario di tutti i lavori dei quali si può constatare l'esecuzione. Ma il contratto è allora sciolto senza che vi sia luogo ad indennità, salvo il caso in cui l'imprenditore abbia fatto acquisto di materiali divenuti inutili. Il proprietario non dovrebbe tuttavia indennizzare l'imprenditore se non in quanto questi materiali potessero servirgli (MERLIN, Rép., v. *Louage*, n. 6).

Il fallimento dell'intraprenditore non risolve il contratto: la massa è tenuta a compiere i suoi obblighi, e, per conseguenza, il proprietario può farsi autorizzare ad ultimare i lavori incominciati, a spese della massa del fallimento (Sentenza della Corte d'Appello di Rouen, 24 gennaio 1826; Sentenza della Corte d'Appello di Caen, 20 febbraio 1827).

L'intraprenditore non può cedere il suo contratto ad un altro: la fiducia personale che egli ispira al proprietario è la base principale di esso (Sentenza della Corte di Cassazione francese 3 luglio 1829, *Raccolta di sentenze* di SIREY, 27, 506).

CAP. IV. — Registrazione degli atti di appalto e dei contratti.

Secondo l'articolo 5 della legge italiana del 14 luglio 1887, n. 4702, portante modificazioni alle leggi preesistenti sulle tasse di registro e bollo, è portata da 50 centesimi a una lira per ogni cento lire la tassa per gli atti d'appalto e contratti indicati negli articoli 48, 49 e 50 della tariffa annessa alla legge 13 settem-

bre 1874, n. 2076, e per gli altri simili atti o contratti, di cui si fa menzione al 3° capoverso dell'articolo 5 della tariffa stessa.

La normale ministeriale del 20 luglio del medesimo anno, per l'attuazione della suddetta legge del 1887, al § 4 stabilisce che l'aumento della tassa non è dovuto per gli atti di appalto registrati, con provvisoria liquidazione, prima dell'attuazione della legge 14 luglio 1887, sul maggior prezzo che fosse accertato per la definitiva liquidazione della tassa dopo il 30 luglio 1887.

Il citato articolo 48 della tariffa è relativo però ai contratti per riscossione di dazii, diritti o rendite mediante premio ed alle loro cessioni e risoluzioni, ecc.: quindi non ha che fare colla nostra materia: solo gli articoli 49 e 50 vi hanno riguardo.

Il primo dei detti articoli stabilisce la tassa proporzionale di 50 centesimi per ogni 100 lire per gli appalti o accolti a ribasso e pei contratti tra privati per costruzioni, riparazioni, manutenzioni e trasporti e per ogni altro oggetto valutabile, quando non contengono nè vendita, nè promessa di rilascio di mercanzie, derrate od altri oggetti mobili, non che per le cessioni e risoluzioni di tali contratti. Questa tassa si percepisce a norma delle disposizioni dell'articolo 40 della legge 13 settembre 1874.¹ Se

¹ Secondo questo articolo la tassa proporzionale per le locazioni di case o di opere a tempo determinato è dovuta sul cumolo dei prezzi e dei corrispettivi pattuiti per tutta la durata della locazione.

Nelle cessioni di simili contratti la tassa proporzionale sarà limitata alle rate, non peranche decorse, dei prezzi e dei corrispettivi, ed ai maggiori corrispettivi che fossero pattuiti. Alle semplici risoluzioni dovrà applicarsi la tassa fissa.

Nelle locazioni a vita tanto di case che di opere la tassa deve applicarsi al capitale corrispondente a dieci o cinque volte il canone ed i pesi annui, giusta le distinzioni stabilite nell'articolo 18, rispetto alle rendite vitalizie ed alle pensioni, e con l'aggiunta dei corrispettivi pattuiti per una volta tanto.

Ai contratti di colonia parziaria ed alle mezzerie, terzerie o simili convenzioni che abbiano per iscopo la semplice coltivazione od anche la sola raccolta, con divisione dei prodotti, ed a rischio comune, si applicherà la tassa fissa; ma se vengono pattuite a carico del colono con corresponsioni determinate in contanti, od anche in generi e derrate, saranno tassate come locazioni.

Nella locazione di beni immobili e nella colonia parziaria o mezzeria non sono considerati quali pesi corrispettivi quelli che vengano assunti dal conduttore o colono per la costruzione, manutenzione o miglioramento del fondo.

Se è stabilito che il fitto o altro compenso determinato sia corrisposto in natura, cioè, in generi e derrate, ne sarà calcolato il valore con le norme prescritte dall'articolo 19.

Non sarà dovuta tassa maggiore nel caso che il canone di affitto sia in

peraltro la risoluzione si riduce a rinunzia gratuita è dovuta la tassa fissa di due lire.

L'articolo 50 poi stabilisce che gli stessi appalti accennati qui sopra, e quelli per somministrazioni o approvvigionamenti conceduti dalle amministrazioni e dai pubblici stabilimenti sono sottoposti alla stessa tassa proporzionale di 50 centesimi per ogni cento lire. Anche questa tassa si percepisce a norma delle disposizioni del citato articolo 40 della legge.

L'art. 5 della tariffa medesima, il quale concerne le procure irrevocabili passate tanto nell'interesse del mandante che in quello del mandatario ed involventi la dispensa del rendimento di conti, al terzo capoverso stabilisce che se l'esercizio del mandato si riferisce ad alienazione di crediti o a contratti per costruzioni, riparazioni o trasporti stipulati dal mandante con terze persone, o per approvvigionamenti e somministrazioni stipulate dallo stesso mandante con amministrazioni o con stabilimenti pubblici, od infine se si riferisce a contratti per riscossione di dazii, diritti o rendite mediante premio, è dovuta la tassa proporzionale di 50 centesimi per ogni cento lire, la quale si applica sul valore reale da dichiararsi dei beni mobili od immobili o sul capitale dei censi e delle rendite perpetue o vitalizie, sul capitale e sugli interessi scaduti dei crediti o sul prezzo dei contratti di locazione o di appalto.

In Francia e nel Belgio gli appalti e le imprese di opere che non contengono verun obbligo di somma e valore, nè quietanza, sono tassati col diritto fisso di due lire e 40 centesimi. Ma i contratti a prezzo fatto e le aggiudicazioni di lavori di costruzione, riparazione e manutenzione, sono tassati col diritto proporzionale di una lira e 35 centesimi, addizionali compresi (Legge 22 frimajo, anno VII, art. 68, n. 20, ed art. 69, § 3, n. 1, modificata dalla legge 31 maggio 1824). (Legge del 1879).

tutto o in parte pagato per anticipazione, e neppure quando la somma anticipata fosse produttiva d'interessi a vantaggio del conduttore.

Qualora nel contratto di locazione dei fondi rustici fosse pattuita la facoltà al conduttore di ritenere o in tutto o anche solo in parte a sua scelta, e pagandone il prezzo, le scorte o stime vive o morte ricevute in consegna dal locatore per il servizio e la coltivazione del fondo, sarà inoltre dovuta sull'intero valore di esse scorte o stime la tassa stabilita per il trasferimento a titolo oneroso dei beni mobili.

Nelle locazioni a soccida la tassa proporzionale sarà applicata al valore del bestiame dato a soccida, secondo la dichiarazione che ne sarà fatta.

Le aggiudicazioni a ribasso e i contratti a prezzo fatto per costruzione, riparazione, manutenzione, provvista e fornitura, il cui prezzo dev'essere pagato dal Tesoro pubblico o dalle Amministrazioni provinciali e comunali, o dagli stabilimenti pubblici, come pure le cauzioni relative a queste aggiudicazioni ed a questi contratti non sono sottoposte che al diritto fisso di registro di una lira e 70 centesimi (Legge 4 giugno 1855).

APPENDICE

Moduli di capitolati generali e speciali, di verbali d'asta, di contratti d'appalto e tariffe dei prezzi delle mercedi, dei materiali e delle opere di costruzione.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Provincia di _____

Circondario di _____

CAPITOLATO GENERALE D' APPALTO.

Circolare 8 luglio 1889 del Ministero dei Lavori Pubblici (Segretariato generale, Divisione I, n. 111144) ai signori Prefetti del Regno e per comunicazione ai signori Sotto-Prefetti, ai signori Ingegneri capi del Genio civile e Direttori di costruzioni ferroviarie per conto dello Stato.

Con decreto ministeriale del 14 giugno u. s., e previo il voto del Consiglio di Stato, essendo state apportate alcune modificazioni ed aggiunte al Capitolato generale in data 31 agosto 1870 per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, questo Ministero ha creduto opportuno di ordinare una ristampa del Capitolato medesimo in cui sia tenuto conto di tutte le modificazioni in esso regolarmente introdotte dalla data della sua approvazione fino ad oggi.

Di tale Capitolato, così messo al corrente, invio qui acchiuso un esemplare alla S. V., con preghiera di provvedere perchè d'ora innanzi le copie da inserirsi nei progetti d'appalto sieno conformi a quella qui unita, che è la sola riconosciuta da questo Ministero.

A prescindere dalle modificazioni partecipate con le circolari 18 dicembre 1874, n. 88913/9685; 9 dicembre 1880, n. 95239/8536; 2 marzo 1881, n. 86 e 3 giugno scorso, n. 8809, la S. V. dalla lettura del nuovo testo, confrontato col vecchio, rileverà come la prima modificazione apportata col citato decreto riguardi l'art. 2, che tratta delle condizioni d'ammissibilità all'asta.

Dopo la pubblicazione del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato era infatti necessario di coordinare, in quanto concerne le prove d'idoneità dei concorrenti agli incanti, l'art. 77 del detto regolamento, che affida ai signori Prefetti e Sotto-Prefetti l'in-

carico di rilasciare agli aspiranti le prove d'idoneità, con l'art. 2 del Capitolato generale, pel quale l'attestato deve essere fatto da un ingegnere e confermato dal Prefetto o Sotto-Prefetto.

Il nuovo comma *b)* dell'art. 2 testè approvato, conciliando le due disposizioni, stabilisce che l'attestato d'idoneità dovrà essere rilasciato dal Prefetto o Sotto-Prefetto, dietro presentazione però da parte del concorrente all'asta d'una dichiarazione di un ingegnere che accerti possedere egli le cognizioni e capacità necessarie per dirigere ed eseguire i lavori da appaltarsi.

Il compito che viene in questo modo affidato ai signori Prefetti e Sotto-Prefetti è troppo importante, perchè io non debba richiamare sul medesimo la loro particolare attenzione. A'oggetto quindi d'impedire che siano ammessi alle aste individui incapaci di condurre a buon fine l'impresa, sia per deficienza di cognizioni tecniche, sia per abituale negligenza, essi, quando non ne abbiano sicura conoscenza, non dovranno mancare di assumere esatte informazioni tanto sugli ingegneri privati che hanno emesso la dichiarazione in base alla quale è dimandato il rilascio dell'attestato, quanto sugli aspiranti all'incanto, richiedendo anche, ove lo credano opportuno, l'avviso dell'Ufficio del Genio civile sulle dichiarazioni presentate. Ad eliminare da ultimo ogni dubbio in proposito, rendo noto che l'attestato fatto dai signori Prefetti e Sotto-Prefetti avrà valore per tutto il Regno, come lo ebbe fin qui quello che era prescritto dal riformato art. 2 del Capitolato generale.

La seconda modificazione riguarda il 1° comma dell'art. 31, ed ha per iscopo di far cessare l'incoerenza esistente fra il Capitolato generale e la legge sui lavori pubblici, circa il tempo assegnato per l'ultimazione delle opere date in appalto. Colla nuova dizione dell'art. 31 è stabilito, che il tempo pattuito dal contratto per il compimento dei lavori debba decorrere, non più dal giorno in che viene intrapresa la consegna dell'opera, ma dalla data del verbale di consegna, uniformandosi così pienamente al disposto della legge.

La più importante aggiunta fatta al Capitolato generale è, però, quella contenuta al nuovo capo IV che disciplina il modo di definire le controversie tecniche che possono insorgere cogli appaltatori. Già la legge vigente sui lavori pubblici all'art. 349 ammette che nei capitolati d'appalto possa stabilirsi, che le questioni tra l'Amministrazione e gli assuntori sieno decise da arbitri; e di questa facoltà, come è noto alla S. V., si valse più volte l'Amministrazione, inserendo il patto dell'arbitramento in tutti quei contratti che per la loro considerevole rilevanza finanziaria o per natura loro fossero tali da dare occasione a lunghe e gravi questioni.

Avendo però l'esperienza dimostrato l'opportunità che questo nuovo sistema di risolvere le controversie tecniche venga adottato per tutti indistintamente i contratti di opere destinate ad un pubblico servizio, questo Ministero è venuto nella determinazione di elevare a norma generale l'arbitramento, incaricandone sette dei membri più anziani del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

L'ultima aggiunta spiega come debba esser valutata la indennità spettante agli appaltatori per le opere non eseguite, in caso di scioglimento del contratto; e trova la sua ragione nell'art. 344 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, che obbliga l'appaltatore ad assoggettarsi ad una diminuzione di opere fino alla concorrenza del quinto del prezzo d'appalto, e senza che perciò vengano ad essere variate le condizioni del contratto.

L'Amministrazione ha creduto di potersi valere in via normale di questa facoltà per temperare con equità le ragioni degli impresari, nei casi, sebbene non frequenti, di risoluzione del contratto; ed a tale oggetto si è inserito nel Capitolato generale un apposito articolo, collocandolo dopo l'attuale art. 41, che regola appunto la procedura da seguirsi quando siasi addivenuto allo scioglimento del contratto.

Esposti così in riassunto lo scopo e la natura delle modificazioni recate al Capitolato generale col decreto del 14 giugno p. p. ed intese unicamente, giova ripeterlo, ad assicurare meglio il regolare andamento dei pubblici lavori, prego la S. V. di volermi accusare ricevuta della presente, accertandomi che non mancherà di tener rigoroso conto della raccomandazione fattale, perchè d'ora innanzi il testo di Capitolato generale da unirsi ai contratti d'appalto sia sempre conforme a quello ora approvato.

Il Ministro
G. FINALI.

CAPITOLATO GENERALE

per gli appalti dei lavori pubblici per conto dello Stato.

CAPO I. — *Stipulazione del contratto.*

Art. 1. — **Modo di appalto.** — L'appalto delle opere dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici si fa nelle forme indicate negli avvisi d'asta, osservate le leggi ed i regolamenti sulla contabilità generale e sui contratti per servizio delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 2. — **Condizioni di ammissibilità all'asta.** — Per essere ammessi a concorrere alle aggiudicazioni delle dette opere si dovrà produrre:

a) un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo allo incanto dall'autorità del luogo di domicilio dei concorrenti;

b) un attestato rilasciato dal Prefetto o Sotto-Prefetto infra sei mesi anteriori alla data in cui è tenuta l'asta, che assicuri aver l'aspirante dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti di appalto di lavori pubblici o privati. Per ottenere tale attestato dovrà l'aspirante presentare al Prefetto o Sotto-Prefetto una dichiarazione di un ingegnere, in cui, oltre a far menzione della condotta di altri appalti da parte dell'aspirante stesso, si assicuri che egli ha le cognizioni e la capacità necessarie per dirigere ed eseguire i lavori da appaltarsi. La dichiarazione suddetta dovrà essere ricordata nell'attestato del Prefetto o Sotto-Prefetto ed essere prodotta insieme all'attestato medesimo.

Non sono ammesse a concorrere agli incanti le persone che nella esecuzione di altre imprese siasi rese colpevoli di negligenza o di mala fede verso il Governo o verso i privati.

Art. 3. — **Cauzione provvisoria.** — Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di avere versato in una cassa di tesoreria provinciale il deposito stabilito nel capitolato speciale, e indicato negli avvisi d'asta come cauzione provvisoria a tutti gli effetti di legge.

La somma da depositarsi sarà fissata, secondo le circostanze, tra il decimo e il trentesimo dell'importo dei lavori da appaltarsi.

Il deposito si farà in moneta metallica od in biglietti di Banca accettati dalle casse dello Stato come danaro, o in rendita del Debito pubblico al corso del giorno del deposito.

Saranno altresì ammessi in deposito provvisorio per il loro valore effettivo a corso di borsa:

a) i titoli dei seguenti debiti pubblici dello Stato:

« Obbligazioni del Prestito Anglo-Sardo 1851	(5 ‰)
» della ferrovia Maremmana 1860-61	(5 ‰)
» del prestito Rothschild 1857	(5 ‰)
» del prestito cattolico 1860-64	(5 ‰)
» del prestito Blount 1866	(5 ‰)
» dell'asse ecclesiastico 1870	(5 ‰)
» della ferrovia di Novara	(5 ‰)
» della ferrovia di Cuneo	(5 ‰ e 3 ‰)
» della ferrovia Vittorio Emanuele	(3 ‰)
» della ferrovia Torino-Savona-Acqui	(3 ‰)
» della ferrovia Genova-Voltri	(5 ‰)
» dei canali demaniali, canale Cavour	(6 ‰)
» della ferrovia Udine-Pontebba	(5 ‰)
» dei lavori del Tevere	(5 ‰)
» delle ferrovie Livornesi	(3 ‰)
» della ferrovia Lucca-Pistoia	(3 ‰)
» della ferrovia Centrale Toscana	(5 ‰)
» della ferrovia Asciano-Grosseto	(5 ‰)
» comuni delle ferrovie Romane	(3 ‰)

b) le obbligazioni ferroviarie 3 ‰ al portatore, create in virtù della legge 27 aprile 1885, N. 3048».

Il deposito fatto dal deliberatario resterà presso l'amministrazione fino alla stipulazione del contratto; i depositi fatti dagli altri concorrenti saranno restituiti terminati gl'incanti.

Art. 4. — **Offerte all'asta.** — Le offerte dovranno portare un tanto per cento di ribasso sul prezzo di appalto, applicabile a tutti indistintamente i lavori, tanto a corpo quanto a misura.

Sono nulle le offerte a cui sia apposta una condizione, come le offerte espresse in termini generali e senza indicazione esplicita e precisa del ribasso.

Art. 5. — **Anticipazioni fatte dall'appaltatore.** — Ove l'Amministrazione volesse far eseguire ad economia opere o provviste relative ai lavori appaltati, ma non comprese nel contratto, e richiedesse l'appaltatore dello sborso del denaro occorrente, questi dovrà anticipare le somme necessarie.

Nei capitolati speciali sarà fissato l'interesse da accordarsi all'appaltatore sulle somme anticipate, che non potrà essere maggiore del 6 ‰ all'anno, e sarà dovuto in ragione del tempo durante il quale l'appaltatore sarà rimasto in isborso.

Art. 6. — **Stipulazione del contratto e cauzione definitiva.** — La stipulazione del contratto d'appalto avverrà nel termine fissato nell'avviso d'asta o nell'atto di deliberamento; ma in nessun caso oltre i due mesi dal deliberamento stesso.

Al momento della stipulazione dovrà prestarsi la cauzione definitiva nel modo e nella misura stabiliti nel capitolato speciale e nell'avviso d'asta.

La cauzione non potrà essere minore del 10, nè maggiore del 20 per cento del valore delle opere date in appalto.

Però non è tolto che in circostanze eccezionali l'Amministrazione possa stabilirla in una quota maggiore, qualora la cauzione del 20 per cento sia giudicata insufficiente.

Ove nel capitolato speciale non sia stabilito diversamente, la cauzione dovrà essere data in numerario, od in biglietti di banca accettati come danaro nelle casse dello Stato, o in rendita del Debito pubblico al valore di borsa nel giorno del deposito. Nell'avviso d'asta sarà indicata la somma da depositare.

Art. 7. — Facoltà dell'Amministrazione di disporre della cauzione. —

L'Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per far fronte alle spese dell'esecuzione dei lavori d'ufficio e per rimborsarsi delle spese e risarcirsi dei danni derivati dalla inesecuzione delle obbligazioni dell'appaltatore, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che la cauzione non risultasse sufficiente.

Se la cauzione sia stata data con deposito di rendita pubblica, l'Amministrazione potrà senz'altra formalità, venderla col mezzo di un agente di cambio.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi in tutto od in parte durante l'esecuzione del contratto.

Art. 8. — Supplente dell'appaltatore. — Nel capitolato speciale può essere stabilito che l'appaltatore debba presentare, prima della stipulazione del contratto, un supplente o fideiussore. Questo supplente sarà tenuto non solo allo adempimento degli obblighi assunti dallo appaltatore, quando esso non vi soddisfaccia, ma diventerà il principale obbligato in caso di morte o di fallimento o di altro assoluto impedimento dell'appaltatore, legalmente riconosciuto.

La nuova gestione avrà luogo senza bisogno di consegna o di altro atto, fuorchè di una dichiarazione dell'Amministrazione, e sarà considerata come immediata continuazione di quella dello appaltatore primitivo; rimarrà perciò garantita dalla medesima cauzione, alla quale clausola s'intenderà avere espressamente aderito tanto l'obbligato principale, quanto il supplente nel contratto di appalto.

L'Amministrazione rimane affatto estranea alle vertenze di interessi fra il supplente e gli eredi o rappresentanti dell'appaltatore, dalle quali non potrà in veruna maniera venir sospeso od incagliato il progresso dei lavori.

Il supplente dovrà intervenire al contratto, provare la sua idoneità nei modi indicati all'articolo 2 ed eleggere un domicilio a norma dell'art. 9.

Art. 9. — Domicilio dell'appaltatore ed intimazioni al medesimo. — L'appaltatore deve nel contratto eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, nel capo-luogo della provincia o del circondario in cui debbono eseguirsi i lavori.

Il domicilio sarà eletto presso un ufficio pubblico od una persona o ditta determinata.

Tutte le intimazioni, gli assegnamenti di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto di appalto sulle istanze dell'Amministrazione potranno essere fatte alla persona dell'appaltatore, od alla persona che lo rappresenti nella condotta dei lavori, od al domicilio eletto.

Mancando l'ufficio, la persona o la ditta presso cui fu eletto il domicilio, e fino a che l'appaltatore non abbia regolarmente notificato all'Amministrazione la

nuova elezione di domicilio, tutte le notificazioni fatte sulle istanze dell'Amministrazione potranno essere consegnate al sindaco del luogo del domicilio eletto, o a chi ne fa le veci.

Le citazioni ed altri atti giudiziarii si faranno col ministero di usciere: tutte le altre intimazioni potranno eseguirsi col mezzo degli agenti del Comune.

Art. 10. — Documenti da consegnarsi all'appaltatore. — Approvato definitivamente il contratto, l'Amministrazione consegnerà all'appaltatore una copia del contratto e dei documenti ad esso allegati, cioè del capitolato speciale di appalto, del processo verbale di aggiudicazione, non che dei disegni, piani o profili delle opere che si devono eseguire e che per legge fanno parte integrale del contratto.

Il presente capitolato, che forma un contesto col capitolato speciale, sarà unito in istampa al contratto ed alle copie di esso.

Art. 11. — Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore. — Sono a carico dell'appaltatore le spese tutte del contratto, quelle relative all'asta, di stampa, bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni che debbono essergli consegnati ai termini dell'articolo precedente.

La liquidazione di queste spese sarà fatta in base alle tariffe vigenti ed approvata dal capo dell'Amministrazione presso cui fu stipulato il contratto.

Ove al termine dell'impresa lo ammontare effettivo dello appalto riesca inferiore alla somma prevista nel contratto, sarà restituita all'accollatario la quota di tassa di registro pagata in eccedenza. La restituzione sarà fatta dalla Ricevitoria del registro, nella quale avrà avuto luogo il pagamento della tassa, e per tale oggetto l'accollatario dovrà presentare una domanda in carta da bollo da lire 1 alla rispettiva intendenza di Finanza, e corredarla di apposita dichiarazione che dovrà rilasciargli l'ufficio che ha stipulato il contratto. Non sarà fatta restituzione quando la domanda non sia presentata entro un biennio dal termine dell'impresa.

Quando poi al termine dello appalto l'ammontare effettivo del medesimo risultati maggiore del presunto, l'imprenditore sarà tenuto a soddisfare il più che dovrà pagare per tassa di registro per il verificatosi aumento: nè gli sarà rilasciato il mandato di saldo, nè svincolata la cauzione fintanto che non avrà corrisposto a tale obbligo.

Nessuna restituzione potrà aver luogo per le tasse regolarmente percepite qualora il contratto venga risolto per inadempimento di condizioni o per qualsiasi altra circostanza, e ciò a mente dell'art. 10 della legge sulla tassa di registro.

Quanto sopra si dichiara formalmente per patto espresso, convenuto ed accettato dalle parti.

CAPO II. — *Esecuzione dei lavori.*

Art. 12. — Consegna dei lavori. — Approvato ai termini di legge il contratto, od anche dopo il deliberamento, quando, in vista dell'urgenza, il Ministero dei lavori pubblici abbia autorizzato l'incominciamento immediato dei lavori, l'ingegnere direttore delle opere procederà alla consegna dei lavori all'appaltatore.

Nel giorno fissato dall'ingegnere direttore, l'appaltatore dovrà trovarsi sul luogo e mettere a disposizione dell'ingegnere incaricato di fare la consegna, il numero di canneggiatori ed operai e gli utensili e materiali necessari per ese-

quire, ove occorra, il tracciamento delle opere da costruire, secondo i piani, profili e disegni relativi.

Operatosi il tracciamento, potranno essere collocati picchetti, capisaldi, sagome, ove si crederanno necessari.

L'appaltatore sarà responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi e dovrà rimetterli quando siano stati tolti.

Il tracciamento delle opere potrà anche farsi dall'appaltatore, salva la verifica e rettificazione, ove siavi luogo, dell'ingegnere direttore.

Dell'atto di consegna sarà steso processo verbale in doppio esemplare, firmato dall'ingegnere e dall'appaltatore.

Qualora all'atto della consegna, e in seguito a mutamenti avvenuti nelle condizioni locali dopo compilato il progetto, in base al quale si fece l'appalto, l'ingegnere direttore ravvisasse necessarie delle modificazioni al progetto, dovrà sospendere la consegna e riferirne all'autorità superiore cogli opportuni rilievi e calcoli di spesa.

Se i lavori saranno stati ordinati d'urgenza ai termini dell'art. 337 della legge sui lavori pubblici e le modificazioni giudicate necessarie fossero di tenue importanza, l'ingegnere potrà procedere alla consegna anche di queste in relazione allo stato di fatto, salvo le successive determinazioni dell'Amministrazione, cui dovrà tosto esserne fatta relazione.

Art. 13. — **Condotta dei lavori per parte dell'appaltatore.** — L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente, deve farsi rappresentare per mandato da persona a cui deve dare le facoltà necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto, e per cui rimane sempre responsabile.

Il mandato di procura dev'essere depositato presso l'Amministrazione, la quale prima di accettare il mandatario quale rappresentante dell'appaltatore, potrà richiedere che esso provi di avere i requisiti voluti dall'articolo 2 di questo capitolato.

L'appaltatore o il suo rappresentante devono, per tutto il tempo dell'impresa, dimorare in luogo prossimo ai lavori.

Art. 14. — **Ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni.** — L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del progetto deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate dall'ingegnere capo o dall'ingegnere direttore dei lavori, salvo il fare le sue osservazioni e riserve, come è disposto all'art. 28.

Art. 15. — **Disciplina e buon ordine nei cantieri.** — L'appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri e sarà obbligato ad osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai i regolamenti, che, quando trattasi di imprese grandiose le quali richieggano di riunire grosse squadre di operai, potranno essere emanati dal prefetto sulla proposta dell'ingegnere capo per il buon ordine dei lavori e la disciplina medesima.

Art. 16. — **Aumento dei lavori appaltati.** — Occorrendo in corso di esecuzione dei lavori un aumento di opere di un importo maggiore del quinto del prezzo di appalto, l'appaltatore che ne abbia intrapresa l'esecuzione senza reclamo ed opposizione in iscritto, non potrà valersi della facoltà di risolvere il contratto, concessagli dall'articolo 344 della legge sui lavori pubblici, e le maggiori opere s'intenderanno assunte alle condizioni del contratto di appalto.

In ogni caso qualora l'appaltatore chiedesse la risoluzione del contratto a

senso del citato articolo 344, non si porteranno in conto come opere nuove od aumento di opere :

1° i lavori che occorressero in più per difficoltà di fondazione, tanto per cavamenti, esaurimenti, casse ed altri ripieghi di arte, quanto per cambiamento di dimensioni o qualità di materiali;

2° le riparazioni di danni che durante l'esecuzione delle opere fossero prodotte da frane o da qualunque altra causa di forza maggiore.

Art. 17. — **Controversie sull'esecuzione dei lavori.** — Quando insorgano contestazioni fra l'ingegnere direttore dei lavori e l'impresario, ne è reso conto all'ingegnere capo.

Nei casi previsti dall'art. 22 e dall'art. 25 del presente capitolato, se l'appaltatore contesta i fatti, l'ingegnere redige un processo verbale delle circostanze contestate e lo notifica all'appaltatore, il quale deve presentare le sue osservazioni nel termine di 24 ore. Queste osservazioni ed il processo verbale sono trasmessi dall'ingegnere direttore all'ingegnere capo, il quale emette la sua decisione.

Quando questa gli sia contraria, l'appaltatore può presentare al prefetto una memoria, da trasmettersi cogli altri atti al Ministero dei lavori pubblici, e nella quale siano indicate le ragioni e l'ammontare delle sue domande.

Il Ministero provvederà sul richiamo, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 18. — **Agenti ed operai dell'appaltatore.** — L'appaltatore non potrà assumere per suoi agenti o capi d'officina se non persone capaci di coadiuvarlo e di sostituirlo, occorrendo, nella condotta e nella misurazione dei lavori.

L'ingegnere direttore dei lavori avrà diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti e degli operai dell'appaltatore per insubordinazione, incapacità o malafede.

L'appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni che siano occasionati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, non che dalla malafede o dalla frode nella somministrazione e nell'impiego dei materiali.

Art. 19. — **Cantieri, attrezzi e spese a carico dell'appaltatore.** — Salve le eccezioni portate dai capitolati speciali, sono a carico dell'appaltatore: le spese per formare i cantieri ed illuminarli ove occorra; le spese pei mezzi di trasporto; gli attrezzi, ponti e quanto altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori; le spese di consegna, di tracciamento dei lavori, di verificazioni ed esplorazioni durante la esecuzione dei medesimi e all'atto della collaudazione; le spese per formare tettoie a ricovero degli operai; quelle delle strade di servizio; le spese per occupazioni temporanee e di risarcimento di danni per depositi od estrazioni di materiali e qualsiasi altra relativa all'impresa.

Art. 20. — **Pagamenti agli operai.** — L'appaltatore deve pagare gli operai almeno ogni quindici giorni. In caso di ritardo, regolarmente verificato, l'appaltatore viene avvertito in iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro 24 ore di tempo, ed in suo difetto l'Amministrazione potrà pagare d'ufficio i salarii arretrati colle somme dovute all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri che fossero già stati concessi a favore degli altri creditori a forma dell'articolo 351 e seguenti della legge sui lavori pubblici.

I pagamenti fatti d'ufficio saranno provati dalla note degli assistenti dei lavori, firmate da due testimoni.

Art. 21. — **Soccorso agli operai feriti o malati.** — Potrà essere stabilito

nel capitolato speciale che sia fatta una ritenuta dell'uno per cento sulle somme dovute all'appaltatore, per assicurare, sotto la vigilanza dell'Amministrazione, soccorsi agli operai colpiti da lesioni o da malattie cagionate dai lavori, alle loro vedove e ai loro figli, e per provvedere alle spese del servizio medico. Ultimati i lavori, la parte di questa ritenuta che non è stata impiegata viene restituita all'appaltatore.

Art. 22. — Accettazione, qualità ed impiego dei materiali. — I materiali dovranno essere della dimensione e peso prescritti nel capitolato speciale; provenire dai luoghi ivi prescritti, ed essere della migliore qualità in ciascuna specie, e proiranno mettersi in opera solamente dopo essere stati accettati dall'ingegnere.

L'accettazione dei materiali non è definitiva se non dopo che sono stati posti in opera e l'ingegnere avrà facoltà di rifiutare in qualunque tempo quelli che fossero deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle condizioni del contratto, e l'impresario dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirne altri a sue spese.

Se i materiali accettati e già posti in opera si scoprono di cattiva qualità, si procederà come è disposto dall'articolo 25 nei casi di difetti di costruzione.

Queste prescrizioni non potranno in ogni caso pregiudicare i diritti dell'Amministrazione nella collaudazione finale.

Qualora venga tollerata una eccedenza nelle dimensioni dei materiali prescritti ciò non darà diritto ad alcun aumento nei prezzi, ed il computo metrico verrà fatto come se i materiali avessero le dimensioni stabilite dal contratto.

Se invece verrà ammessa una qualche scarsezza nelle dimensioni dei materiali, i prezzi convenuti nei materiali medesimi dovranno essere ridotti in proporzione delle diminuite dimensioni.

Art. 23. — Provvista dei materiali. — I materiali saranno presi nei luoghi indicati nel capitolato speciale.

Nel prezzo dei materiali s'intende compreso il compenso all'appaltatore per ogni spesa di trasporto, come ogni spesa per apertura di cave, estrazioni ed occupazioni temporanee, che, occorrendo, dovranno stare a suo carico.

A richiesta dell'ingegnere direttore o dell'Amministrazione, l'appaltatore dovrà giustificare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge e dei regolamenti sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee.

Art. 24. — Sostituzione di cave per l'estrazione dei materiali. — Nel caso che, per esaurimento di alcune delle cave prescritte o per altro motivo, convenisse ricorrere ad altre località per l'estrazione dei materiali, l'appaltatore non potrà rifiutarsi a tale cambiamento quando gli sia ordinato per iscritto dall'ingegnere capo.

Se il cambiamento importasse una differenza nel prezzo del materiale, questo sarà determinato per assimilazione a quello della località abbandonata, e prima di applicarlo dovrà essere approvato dall'Amministrazione appaltante.

Art. 25. — Difetti di costruzione. — L'appaltatore dovrà demolire e ricostruire a totale sua spesa e rischio quei lavori che l'ingegnere direttore riconoscerà eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali per qualità o misura diversi dai prescritti. In caso di opposizione o protesta per parte dell'appaltatore, deciderà l'ingegnere capo.

Allorchè l'ingegnere direttore dei lavori presumerà che esistano difetti di costruzione, ne riferirà all'ingegnere capo, il quale potrà ordinare le necessarie verificazioni.

Le spese relative saranno a carico dell'appaltatore quando i vizii di costruzione sieno constatati.

Art. 26. — Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore. — Nei casi nei quali il capitolato speciale non escluda ogni compenso per danni alle opere per forza maggiore, o quando in esso capitolato non si provveda altrimenti, questi danni dovranno essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso e sotto pena di decadenza oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento. Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per riparare ai guasti, applicando ai lavori i prezzi del contratto, cioè il prezzo di stima portato nei capitolati, dedotto il ribasso d'asta. Frattanto l'impresa non potrà sotto verun pretesto sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali dovesse lo stato delle cose rimanere inalterato sino a che non sia seguito l'accertamento dei fatti a norma dell'art. 348 della legge.

Nessun compenso è dovuto per danno o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio ed in generale degli oggetti indicati all'art. 19 del presente capitolato.

Eguualmente nessun compenso sarà dovuto pei danni prodotti da forza maggiore, quando siano imputabili anche alla negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole dell'arte o le prescrizioni della direzione dei lavori.

Nei lavori di difesa contro i fiumi e torrenti, tutte le eventualità e danni portati dalle piene, anche straordinarie, sono a carico dell'appaltatore.

Art. 27. — Norma per la misurazione dei lavori. — Per tutte le opere dell'appalto le quantità di lavoro eseguito saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni che fossero stabilite nei capitolati speciali.

Art. 28. — Registri di contabilità. — Per ciascuna opera data in appalto si terrà un registro di contabilità che dovrà essere previamente sottoscritto in ogni pagina dall'ingegnere capo e dall'appaltatore.

L'ingegnere direttore dei lavori v'inscriverà le classificazioni e misure dei lavori e le memorie relative alle opere eseguite man mano che saranno verificate in contraddittorio dell'appaltatore, o di chi lo rappresenti, dall'ingegnere stesso o, sotto la sua responsabilità, dall'agente delegato all'assistenza dei lavori.

Tutte le inserzioni e annotazioni saranno sottoscritte dall'appaltatore e dall'ingegnere direttore o da chi per esso. L'appaltatore potrà far inserire nel registro le osservazioni, dichiarazioni e riserve che giudicherà nel suo interesse, e non sarà ammesso a far valere eccezioni o pretese che non siano state espressamente e specificatamente riportate nel registro.

Rifutandosi l'appaltatore od il suo rappresentante a sottoscrivere le iscrizioni nel registro, se ne farà menzione nel registro stesso, e si avranno come accertati i fatti e le circostanze registrate, ogniqualvolta, entro i dieci giorni successivi a quello in cui si ricusò di sottoscrivere, l'appaltatore non abbia presentato all'ingegnere capo in iscritto il suo richiamo specifico e determinato.

I risultamenti del registro di contabilità serviranno di base per la formazione del conto dei lavori e per risolvere le controversie tra l'Amministrazione e l'appaltatore.

L'appaltatore potrà tenere copia a proprie spese del registro di contabilità.

Art. 29. — **Conti annuali dell'impresa.** — Qualora l'opera appaltata debba eseguirsi in più anni, si potrà prescrivere nel capitolato speciale che alla fine di ogni anno si chiudano le partite del registro. In tal caso si stabilirà un conto diviso in due parti: nella prima si comprenderanno le opere o parti d'opere di cui fu stabilita definitivamente la misura; nella seconda quei lavori la cui situazione non si potè stabilire che in modo provvisorio.

L'appaltatore dovrà, entro 20 giorni da che questo conto gli venne comunicato dall'ingegnere capo, fare le sue deduzioni in iscritto, indicando quali modificazioni egli richiede. Omettendo di fare questa deduzione, la prima parte del conto si ha per definitivamente stabilita.

Art. 30. — **Chiusura dei registri per le opere che si interrompono.** — La chiusura dei registri ed il conto, come nell'articolo precedente, si potrà fare anche per tutti quegli appalti i cui lavori vengono sospesi od a determinate epoche dell'anno, o per speciale disposizione dell'Amministrazione, per riprendersi dopo un intervallo di tempo.

Art. 31. — **Tempo utile a dar compiuti i lavori.** — L'appaltatore dovrà aver compiuto interamente i lavori nel termine pattuito nel contratto, termine che decorre dalla data del verbale di consegna prescritto dall'articolo 338 della vigente legge 29 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

Per quel tempo che l'appaltatore impiegasse nei lavori oltre il termine convenuto, dovrà rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e sosterrà ad una penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo, da stabilirsi nel capitolato speciale.

Il rimborso delle spese di assistenza e la riscossione della penale si faranno mediante ritenzione sul prezzo del lavoro.

Quando, per cause ad esso non imputabili, l'appaltatore preveda di non poter compiere i lavori entro il termine pattuito, potrà ottenere una proroga, che verificate le circostanze, sarà concessa dal Prefetto, ove non ecceda i trenta giorni, e dal Ministero dei lavori pubblici se per un maggior tempo.

L'appaltatore non potrà mai chiedere lo scioglimento del contratto o una indennità se, non ostante la sua diligenza, e qualunque ne sia la causa, i lavori non abbiano potuto compiersi nel termine stabilito dal contratto, per quanto sia maggiore il tempo occorso al compimento loro.

Art. 32. — **Durata giornaliera dei lavori.** — L'appaltatore non può far lavorare in tempo di notte senza averne ottenuto il permesso scritto dall'ingegnere direttore.

Quando l'ingegnere direttore vegga la necessità che i lavori siano continuati senza interruzione, ne darà ordine in iscritto all'appaltatore, il quale sarà obbligato ad eseguirlo senza poter pretendere alcuna indennità.

Non si potrà mai esigere dagli stessi operai un lavoro maggiore di 12 ore per ogni 24.

CAPO III. — *Pagamenti all'appaltatore.*

Art. 33. — **Pagamenti in acconto.** — Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno fatti all'appaltatore pagamenti in conto del prezzo di appalto, nelle rate stabilite dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento regolare dei lavori.

Sui detti pagamenti si farà la ritenuta di un decimo quando l'importo del

contratto non superi le lire 50.000, e di un decimo per le prime 50.000 lire e di un ventesimo per il di più, quando la spesa superi le lire 50.000.

Le somme ritenute serviranno all'Amministrazione per ulteriore garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'appaltatore, e saranno pagate all'appaltatore medesimo coll'ultima rata d'appalto.

Su queste somme l'Amministrazione ha gli stessi diritti che sulla cauzione.

Art. 34. — **Valutazione dei lavori in corso d'opera per i pagamenti in acconto.** — I pagamenti in acconto saranno eseguiti sopra certificati dell'ingegnere direttore, indicanti sommariamente la quantità e l'importo dei lavori eseguiti.

Nel capitolato speciale e quando trattasi di grandi opere, si potrà stabilire, che all'importo dei lavori eseguiti si aggiunga quello dei materiali provvisti fino alla concorrenza della metà del loro valore, secondo i prezzi del contratto, e per una somma che nel complesso dei vari certificati non dovrà eccedere i due terzi della cauzione. Questi ammannimenti, in conformità a quanto è detto nell'articolo 22, resteranno sempre a rischio e pericolo dell'appaltatore.

Art. 35. — **Valutazione delle varianti.** — Quando sieno state ordinate dall'Amministrazione, in conformità dei regolamenti e non altrimenti, delle varianti nei lavori o nelle qualità dei materiali, ne sarà fatta la valutazione ai prezzi del contratto o secondo i prezzi assimilati a quelli di opere analoghe.

Se questa assimilazione non possa farsi, la valutazione si opererà coi prezzi correnti nel luogo dei lavori.

I nuovi prezzi, dopo essere stati discussi tra l'ingegnere e l'appaltatore, saranno sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione, senza la quale non potranno essere applicati alla valutazione dei lavori.

Anche questi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta.

Art. 36. — **Ritardi nei pagamenti.** — I ritardi nei pagamenti non danno diritto all'appaltatore di pretendere interessi od altre indennità di qualsiasi specie.

Tuttavia, se, ad opera finita, l'appaltatore non potrà ottenere il saldo del suo credito entro tre mesi dal giorno in cui il suo avere sarà definitivamente reso liquido, avrà diritto, dallo spirare di questo termine, alla decorrenza dello interesse in ragione del cinque per cento all'anno sulle somme dovute fino al giorno dell'effettuato pagamento.

CAPO IV. — *Definizione delle controversie.*

Art. 37. — Si durante l'esecuzione e si al termine del contratto, qualunque esame, apprezzamento o giudizio tecnico dell'opera e dei materiali, sulla messa in opera o costruzione e delle somministrazioni o forniture, nonchè sulla corrispondenza in generale dell'esecuzione coi termini e fine del contratto, per lo scarto o per l'accettazione, per la consegna o per la stima o certificato di acconto o pagamento di saldo, sarà commesso in ogni caso ed a qualsiasi effetto agli ufficiali tecnici dell'Amministrazione pubblica, osservando le leggi e i regolamenti amministrativi.

Art. 38. — Senza derogare alla sua generalità il patto dell'articolo precedente avrà specialmente applicazione per le operazioni, visite, stime, verificazioni e riscontri tecnici agli effetti della rescissione del contratto, secondo l'art. 340 della legge sui lavori pubblici, dell'esecuzione d'ufficio, secondo l'articolo 341; degli aumenti di prezzo e delle indennità, variazioni, addizioni e riforme, o per constatare i casi d'urgenza secondo l'articolo 342; di stabilire i lavori da classi-

ficare fuori contratto e di applicarne i prezzi secondo gli articoli 343 e 344; di accertare i fatti e determinare i compensi nei casi di forza maggiore a senso dell'articolo 348; nonchè agli effetti del pagamento del prezzo e dello scioglimento della cauzione secondo gli articoli 355 e seguenti e 365; il tutto con le cautele degli articoli 362, 363, 364 di detta legge e col procedimento prescritto dai regolamenti.

Art. 39. — Le verificazioni e destinazioni tecniche di cui è parola nei due articoli antecedenti s'intenderanno accettate dalle parti anche senza bisogno di dichiarazione espressa, se contro di esse non sia fatto reclamo dall'Amministrazione nell'atto della notificazione del loro tenore all'appaltatore per via di usciere e dall'appaltatore nel termine di giorni trenta dalla data di siffatta notificazione. L'accettazione da parte dell'Amministrazione si avrà come non avvenuta e non produttiva di alcun effetto in caso di reclamo da parte dell'appaltatore.

Art. 40. — In caso di reclamo tutte le questioni tecniche sopraindicate, anche quelle relative alla regolarità della procedura amministrativa, saranno decise in via di arbitrato, non soggetto a gravame d'appello o di ricorso in Cassazione, dai sette membri più anziani ed effettivi del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, esclusi quelli che abbiano partecipato in qualsiasi modo alla compilazione dei progetti, alla direzione, sorveglianza od al collaudo dei lavori, opere o forniture intorno a cui cade la questione.

La decisione è presa secondo le regole dell'art. 21 del Codice di procedura civile.

Art. 41. — Il termine nel quale dovrà essere pronunciata la sentenza arbitrale sarà di 90 giorni dal reclamo.

Art. 42. — In pendenza dell'arbitramento non sono sospesi i provvedimenti della pubblica Amministrazione per le esecuzioni d'ufficio e le altre misure repurate necessarie nello interesse del pubblico servizio.

In tal caso, se la sentenza arbitrale dichiara che non vi fu inadempimento dei patti o altra colpa da parte dell'appaltatore, gli arbitri pronunceranno altresì sulle indennità di danni che gli fossero dovute.

Art. 43. — Gli articoli precedenti costituiscono per l'Amministrazione patti essenziali del contratto, senza i quali essa non sarebbe divenuta alla stipulazione dello stesso.

CAPO V. — *Disposizioni diverse.*

Art. 44. — **Proprietà degli oggetti trovati.** — Il Governo, oltre ai diritti che spettano allo Stato ai termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti d'arte e d'antichità e dei frammenti di essi che si rinvennero nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori, e l'appaltatore dovrà consegnarli all'Amministrazione, che gli rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione.

Queste spese regolarmente giustificate, dovranno essere liquidate dall'ingegnere capo.

Quando l'appaltatore scopra ruderi monumentali nell'esecuzione dei lavori, dovrà darne subito partecipazione alla direzione, e non potrà demolirli, nè alterarli in qualsiasi modo, senza il preventivo permesso della direzione stessa, sotto pena del pagamento di lire 300.

Art. 45. — **Proprietà dei materiali di demolizione.** — I materiali provenienti da escavazione o demolizione resteranno in proprietà dell'Amministrazione, qualora nel Capitolato speciale non sia disposto altrimenti.

In quel caso l'appaltatore si ritiene obbligato a trasportarli e riporli regolarmente accatastati nel luogo stabilito nel capitolato speciale, o che verrà designato dall'ingegnere direttore.

Art. 46. — **Misure coercitive contro l'appaltatore negligente.** — Se per negligenza dell'appaltatore non saranno condotti colla necessaria attività i lavori, e siavi luogo ad applicare l'articolo 341 della legge sui Lavori pubblici, il Prefetto, sul rapporto dell'ingegnere direttore dei lavori e sulla proposta dell'ingegnere capo, assegnerà con suo decreto all'appaltatore il termine entro il quale dovrà conformarsi alle prescrizioni contenute nel decreto stesso, e dirette ad assicurare il compimento dei lavori nel tempo prefisso dal contratto.

Questo termine decorrerà dal giorno dell'intimazione del decreto e, salvo i casi di urgenza da esprimersi nel decreto stesso, non sarà minore di dieci giorni.

Il Prefetto parteciperà al Ministero la seguita intimazione.

Trascorso questo termine senza effetto, il Prefetto, conformandosi alle istruzioni che gli potranno essere date dal Ministero dei lavori pubblici e udito l'ingegnere capo, provvederà con speciali decreti per l'esecuzione di tutte le opere, o di parte delle medesime, d'ufficio, in economia o per cottimi, sotto la direzione e sorveglianza degli ingegneri del Governo, ed ordinerà l'apprensione dei materiali, macchine ed utensili esistenti nei cantieri dell'appaltatore e che possono essere utilmente impiegati nei lavori.

L'ingegnere direttore dei lavori, col concorso dell'appaltatore o del suo rappresentante e, in loro mancanza, coll'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti appresi.

L'appaltatore dovrà porre a disposizione dell'Amministrazione, entro il termine prefisso dall'ingegnere direttore, tanto gli operai dell'impresa quanto i magazzini ed i cantieri, sotto comminatoria di eseguirne lo sgombero d'ufficio ed a sue spese.

L'appaltatore avrà diritto di vigilare l'esecuzione dei lavori, ma non potrà opporsi alle disposizioni ed agli ordini degli ingegneri.

Per decreto del Ministero dei lavori pubblici, e quando non sia intervenuto un contratto per l'esecuzione d'ufficio di tutte le opere, l'appaltatore potrà essere rimesso nell'esercizio del suo contratto ove dimostri di essere provvisto dei mezzi necessari per condurre a buon fine i lavori. L'appaltatore dovrà però rispettare i contratti parziali che l'Amministrazione avesse stipulati.

Art. 47. — **Fondi per eseguire i lavori d'ufficio.** — Per anticipare i fondi necessari per l'esecuzione d'ufficio dei lavori l'Amministrazione potrà valersi delle somme liquidate o da liquidarsi a favore dell'appaltatore, delle somme ritenute ai termini dell'art. 33 del presente Capitolato e della cauzione.

Si comprenderanno nelle spese dei lavori d'ufficio le maggiori indennità di via e le diarie degli incaricati dall'Amministrazione alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'eccedenza delle spese per l'esecuzione d'ufficio in confronto alle previsioni del contratto è a carico dell'appaltatore; per contrario se l'Amministrazione avrà ottenuto un risparmio sarà a profitto dello Stato, e l'appaltatore non avrà diritto a parteciparvi in qualsiasi modo.

Art. 48. — **Scioglimento del contratto.** — Quando l'Amministrazione si valga della facoltà di sciogliere il contratto a senso dell'art. 345 della legge sui

lavori pubblici, si procederà tosto a ricevere i lavori e, spirato il termine di garanzia fissato nel Capitolato speciale, al loro collaudo definitivo.

L'Amministrazione è obbligata ad accettare soltanto quei materiali esistenti nel cantiere che fossero ricevuti dagli ingegneri prima della partecipazione dello scioglimento del contratto.

Per determinare l'indennità dovuta all'appaltatore si applicherà il ribasso d'asta alla valutazione di tutte le opere non eseguite.

L'appaltatore dovrà sgombrare i magazzini ed i cantieri e porli a disposizione dell'Amministrazione nel termine che gli sarà stabilito come nel precedente articolo 46.

Art. 49. — **Valutazione del decimo nel caso di scioglimento del contratto.** — Quando dall'Amministrazione si addivenga alla risoluzione del contratto, il decimo dell'importare delle opere non eseguite da pagarsi all'appaltatore a senso dell'art. 345 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, allegato F, sarà calcolato in base al prezzo dell'appalto portato dal contratto stesso, diminuito del quinto.

Art. 50. — **Osservanza delle leggi e dei regolamenti.** — Oltre alle obbligazioni portate dai Capitolati speciali, ed a quanto è prescritto nel presente Capitolato, si riterranno come parte integrante del contratto, nei rapporti di diritto tra l'appaltatore e l'Amministrazione, le disposizioni del Codice civile e delle leggi e dei regolamenti sulle opere pubbliche, sulla contabilità dello Stato, il regolamento per il servizio del Genio civile e quello per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che si eseguiscano a cura del Ministero dei lavori pubblici.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Provincia di _____ Uffizio _____

Opere _____

Progetto _____

dell'importo... { a base d'asta di L. _____
 complessivamente di » _____

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

_____ addì _____ 18 _____

Redatto dall'ingegnere _____

Visto e presentato dall'ingegnere _____

Capitolato speciale per l'appalto dei lavori di _____

CAPO I. — Disposizioni principali.

Art. 1. — **Oggetto dell'appalto.** — L'appalto ha per oggetto la esecuzione dei lavori di _____

Art. 2. — **Ammontare dell'appalto.** — L'importo complessivo dei lavori compresi nello appalto ammonta presuntivamente alla somma di Lire _____ come risulta dal prospetto seguente:

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	APPALTATI	
		a corpo	a misura

Art. 3. — **Prezzi d'appalto.** — I prezzi unitari e quelli a corpo, stabiliti nel presente Capitolato, diminuiti del ribasso d'asta, si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili nel modo più assoluto e non dipendenti da eventualità o circostanza qualsiasi che l'appaltatore non abbia tenuta presente.

Art. 4. — **Durata dell'appalto.** — Il tempo entro il quale l'appaltatore dovrà dare compiuti i lavori a senso dell'art. 31 del Capitolato generale è fissato in _____ consecutivi, decorrenti dalla data del processo verbale di consegna.

La penale pecuniaria prescritta dal detto articolo per ogni giorno di ritardo è stabilita in Lire _____ oltre al rimborso delle spese di assistenza occorse nel tempo impiegato in più del termine suddetto.

Art. 5. — **Cauzione provvisoria.** — Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di avere versato in una cassa di Tesoreria provinciale la somma di Lire _____ per la cauzione provvisoria stabilita all'art. 3 del Capitolato generale, avvertendo che non saranno accettate offerte, quando il deposito sia fatto in altro modo.

Art. 6. — **Cauzione definitiva.** — La cauzione definitiva che il deliberatario dovrà prestare all'atto della stipulazione del contratto, ai termini dell'art. 6 del Capitolato generale, è stabilita nella misura corrispondente al decimo della somma netta d'appalto, da essere versata nella Cassa dei depositi e prestiti nel modo prescritto dall'articolo suddetto.

Art. 7. — **Fidejussore.** — Per tutti gli effetti stabiliti dall'art. 8 del Capitolato generale il deliberatario dovrà fare intervenire nel contratto persona riconosciuta idonea dalla Amministrazione, per essere supplente o fidejussore.

Art. 8. — **Aumenti o diminuzioni nei lavori.** — Sarà sempre in facoltà dell'Amministrazione di apportare alle opere da eseguire quelle variazioni di tracciato, di forma, di dimensioni, di genere di lavoro e di esecuzione che fossero opportune, senza che per siffatte variazioni l'appaltatore possa pretendere altro compenso oltre quello dei prezzi del contratto applicati ai lavori che avrà regolarmente eseguito.

A queste possibili varianti non pone limitazione alcuna il quadro inserito all'art. 2.

L'aumento e la diminuzione di un quinto sulla somma d'appalto, di cui all'art. 344 della legge sui lavori pubblici, riguarda l'importo complessivo dei lavori e non già quello parziale di ogni singola partita dei lavori medesimi.

Art. 9. — **Lavori eventuali non previsti.** — Pei lavori eventuali non previsti l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere o colle norme stabilite all'art. 17 del Regolamento 19 dicembre 1875, o con provviste ed operai da fornirsi dall'appaltatore ai prezzi ed alle condizioni del presente Capitolato, ovvero anche eseguendo il lavoro direttamente mediante *anticipazioni* in denaro,

che l'appaltatore farà pagando agli operai ed ai fornitori l'importo delle note debitamente liquidate dalla Direzione dei lavori. Tali anticipazioni gli saranno integralmente rimborsate coll'aggio del ___ per cento all'anno, computandosi l'aggio dal giorno regolarmente accertato della anticipazione fatta fino alla data del certificato di pagamento, in cui sarà compreso il rimborso dell'anticipazione medesima.

I prezzi a stima saranno soggetti al ribasso di asta come tutti gli altri prezzi contrattuali.

Art. 10. — **Pagamenti in acconto.** — L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto ogni volta che il suo credito liquido, netto cioè da ogni qualsiasi pattuita ritenuta, raggiunga la somma di Lire _____

Col certificato d'ultimazione dei lavori verrà rilasciata l'ultima rata d'acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere.

Art. 11. — **Collaudazione.** — Il collaudo avrà luogo entro il _____ decorrente dalla data del certificato d'ultimazione dei lavori.

L'appaltatore è responsabile della buona conservazione delle opere fino alla finale collaudazione, senza diritto per siffatto mantenimento ad alcun compenso che non sia esplicitamente fissato nel presente Capitolato.

Art. 12. — **Riserve dell'appaltatore.** — Si avranno per nulle tutte quelle riserve che l'appaltatore facesse nella liquidazione finale per compensi, senza precisarne l'importo e senza darne circostanziata giustificazione.

Qualora l'appaltatore abbia avuto per mezzo d'uscire intimazione di firmare lo stato finale e non lo abbia fatto entro il termine assegnatogli, nè abbia chiesto alla Prefettura una dilazione per esame, rilievi od altro, si intenderà che egli ne abbia accettato le risultanze senza riserve di sorta alcuna, e si avranno per nulle quelle pretese che affacciasse dopo decorso il detto termine.

CAPO II. — *Descrizione delle opere.*

Art.

.

CAPO III. — *Modo di esecuzione.*

Art.

.

CAPO IV. — *Norme per la contabilità*

Art. — **Documenti che fanno parte del contratto.** — L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori di conto dello Stato approvato con R. Decreto 19 dicembre 1875.

Oltre il presente Capitolato speciale, fanno parte del contratto i documenti seguenti:

a) Il Capitolato generale a stampa modificato colla Circolare del Ministero dei Lavori pubblici dell'8 luglio 1889.

b)

CAPO V. — *Disposizioni diverse.*

Art. — **Mezzi d'opera e materiali dell'Amministrazione ceduti all'appaltatore.** — Per l'esecuzione dei lavori appaltati l'Amministrazione cede all'appaltatore i mezzi d'opera ed i materiali descritti nell'___ Tabell___ annex___ al presente Capitolato.

I mezzi d'opera ed i materiali dovranno essere accettati dall'appaltatore nello stato in cui si troveranno all'atto della consegna.

La cessione di questi mezzi d'opera non deroga in nulla agli obblighi imposti all'appaltatore dall'art. 19 del Capitolato generale, restando sempre ad esclusivo carico di lui tutte le spese occorrenti a completare i mezzi d'opera necessari alla regolare esecuzione dei lavori, come tutte le altre spese relative all'appalto.

CAPO VI. — *Elenco dei prezzi unitarii.*

Nei seguenti prezzi, coi quali, sotto la deduzione del pattuito ribasso, verranno valutati i lavori a misura, intendosi compreso per l'appaltatore l'onere di tutto quanto occorre per dare i singoli lavori eseguiti e compiuti secondo le migliori regole dell'arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato ed Elenco.

Num. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Prezzo unitario espresso	
			in cifre	in tutte lettere

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

CAPITOLATO GENERALE PEL MANTENIMENTO DELLE STRADE NAZIONALI

Strada nazionale da _____ a _____

Provincia di _____

Capitolato d'appalto pel mantenimento del tronco compreso fra _____
della lunghezza di metri _____ durante anni _____
da decorrere dal dì _____ 189__ al _____ 189__

CAPO I. — *Oggetto e condizioni generali d'appalto.*

Art. 1. — **Oggetto dell'appalto.** — L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le operazioni occorrenti per mantenere in istato di perfetta viabilità il tronco di strada nazionale _____ compreso fra _____ e _____ della lunghezza di metri _____ e per conservare le opere d'arte che lo corredano.

Art. 2. — **Indicazione dei lavori di mantenimento.** — I lavori di mantenimento comprendono:

a) La fornitura, trasporto ed impiego dei materiali necessari per la conservazione del piano stradale carreggiabile;

b) I lavori di terra, consistenti nella manutenzione delle fiancheggiature o banchine e cigli della strada, nella conservazione delle scarpe dei rilevati, nello

spurgo dei fossi laterali della strada, delle chiaviche e ponticelli, nella rimozione delle frane, e nello sgombramento del fango e della polvere;

c) La conservazione in buono stato di tutte le opere in muramento, in legname, in ferro, in pietra, in marmo, che corredano la strada;

d) Lo sgombramento delle nevi;

e) Il mantenimento delle piantagioni di ragione governativa.

Art. 3. — **Condizioni d'ammissibilità all'asta.** — Per essere ammessi a far partito all'asta dovranno i concorrenti presentare un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo allo incanto dall'autorità del luogo di domicilio dei concorrenti ed un attestato rilasciato dal Prefetto o Sotto-Prefetto infra sei mesi anteriori alla data in cui è tenuta l'asta, che assicuri aver l'aspirante dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti d'appalto di lavori pubblici o privati.

Sarà inoltre obbligo degli aspiranti alla impresa di depositare presso l'ufficio ove si terranno gli incanti una somma di L. _____ in numerario od in biglietti della Banca Nazionale, come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta. Le somme in tal modo depositate saranno restituite dopo terminati gli incanti, ad eccezione di quella spettante al deliberatario, che verrà ritenuta a mani dell'Amministrazione, sino a che non si sarà stipulato il contratto di appalto.

Art. 4. — **Modo d'appalto e ribasso d'asta.** — Gli incanti avranno luogo nel modo che sarà indicato nell'avviso d'asta, sotto l'osservanza delle disposizioni delle leggi relative e più specialmente degli articoli compresi nel capo II, titolo II del regolamento generale di contabilità dello Stato.

Le offerte dovranno essere formolate in base di un tanto per cento di ribasso sul prezzo complessivo delle opere, tanto a *corpo* che a *misura*, messe in appalto.

Non saranno accettate offerte condizionate, nè quelle espresse in termini generali, nelle quali, senza indicazione fissa di somma, il concorrente si riportasse ad offerte già fatte per altre imprese.

Art. 5. — **Cauzione definitiva.** — Entro giorni _____ dalla data della aggiudicazione definitiva avrà luogo la stipulazione del contratto d'appalto all'atto della quale il deliberatario dovrà prestare una cauzione definitiva equivalente ad una annata del canone d'appalto, che potrà essere fatta in numerario, in biglietti della Banca Nazionale, in cedole del Debito pubblico dello Stato al valore nominale.

Qualora entro il termine fissato per la stipulazione del contratto, il deliberatario non prestasse la cauzione definitiva, o qualora, per causa qualsiasi da esso dipendente, la stipulazione non potesse aver luogo nel giorno prestabilito, egli perderà la somma già depositata per sicurezza dell'asta, e l'Amministrazione sarà in facoltà di procedere ad un nuovo incanto.

Art. 6. — **Documenti annessi al contratto.** — Fa parte integrante del contratto il presente Capitolato, esclusi tutti gli altri documenti di progetto, i quali non potranno mai dall'appaltatore essere invocati in appoggio di domande per compensi non previsti nelle disposizioni del contratto. All'atto della consegna della strada l'appaltatore dovrà però sottoscrivere la descrizione sommaria della medesima in segno di ricognizione.

Art. 7. — **Spese d'asta e di contratto.** — Tutte le spese relative all'a-

sta, alla stipulazione del contratto, di bollo, di registro, e quelle infine per le occorrenti copie del contratto stesso e dei documenti di progetto che ne fanno parte integrante, staranno a carico dell'intraprenditore.

Art. 8. — Durata dell'appalto. — Il contratto d'appalto pei suddetti lavori di mantenimento si intenderà stipulato per anni _____ da decorrere dal 1° aprile al 31 marzo, sotto l'osservanza di quanto è prescritto dal titolo VI della legge 20 marzo 1865, n. 2248, per l'ordinamento del servizio delle opere pubbliche, e dal regolamento generale di contabilità dello Stato.

Art. 9. — Inammissibilità di più aggiudicatari. — Qualunque sia il numero dei soci nell'impresa del presente appalto, all'atto dell'aggiudicazione, essi dovranno eleggere un unico rappresentante, che sarà l'aggiudicatario dell'appalto, e verrà solo riconosciuto dall'Amministrazione per tutto ciò che è relativo all'impresa medesima.

Art. 10. — Elezione di domicilio dell'appaltatore. — L'appaltatore deve eleggere domicilio nel capoluogo della provincia, ed in una determinata abitazione od ufficio; e tutte le notificazioni ed assegnazioni di termini relativi all'esecuzione del contratto potranno essere fatte validamente ed efficacemente a tale domicilio, e si riterranno come fatte alla persona stessa dell'appaltatore per tutti gli effetti di ragione.

L'appaltatore è inoltre tenuto a condurre personalmente le opere di manutenzione, o per mezzo di un suo rappresentante idoneo ed accetto all'Amministrazione, al quale si possano impartire gli ordini che l'andamento dei lavori può richiedere. In ogni caso però l'appaltatore sarà sempre responsabile verso l'Amministrazione e verso i terzi del fatto de' suoi dipendenti.

Art. 11. — Divieto di subappalto e di cessione. — È rigorosamente vietata qualunque cessione o subappalto di tutta o parte dell'impresa, sotto pena dell'immediata rescissione del contratto e della perdita della cauzione.

È parimente vietata qualsiasi cessione di credito o procura, le quali non saranno riconosciute, ed anzi l'ultima sarà considerata come subappalto, a meno che non siano state previamente consentite dall'Amministrazione.

Art. 12. — Consegna e riconsegna delle strade. — All'epoca in cui avrà principio l'appalto, l'ingegnere capo della provincia, unitamente all'ingegnere di sezione, darà al nuovo appaltatore o al suo legittimo rappresentante la consegna della strada, prendendo per base la descrizione della strada medesima unita al progetto, e notando nel verbale di consegna le differenze che si fossero per avventura riscontrate dopo la compilazione della stessa.

Al termine dell'appalto dovrà poi l'appaltatore riconsegnare la strada a preciso rigore della descrizione e del verbale di consegna, ed in istato di lodevole e perfetta manutenzione. E se al momento della consegna si riconoscessero mancanze o difetti nella strada suddetta e nei suoi accessori, sarà in facoltà dell'Amministrazione di obbligarlo a ripararli entro un termine non maggiore di un mese, o di costituirlo debitore di quella somma che ai prezzi e col ribasso dello scadente appalto importerebbero le riparazioni e provviste riconosciute dall'ingegnere capo necessarie per ristabilire la strada in istato normale.

Art. 13. — Processo verbale di consegna e riconsegna. — Il processo verbale di consegna e riconsegna della strada sarà redatto in doppio originale, e firmato dall'appaltatore cessante e dal nuovo e dagli ingegneri intervenuti alla visita della strada. Nel verbale medesimo, oltre alle sovrannotate indicazioni

riguardo alle condizioni in cui è stata trovata la strada, dovrà essere indicato il quantitativo dei materiali esistenti lungo la strada medesima.

Art. 14. — **Restituzione della cauzione.** — Quando l'appaltatore cessante abbia lasciata la strada in perfetto stato di manutenzione al momento della riconsegna, e quando in caso contrario egli abbia soddisfatto alle condizioni di che all'articolo 12, previa una nuova verificaione, ove occorra, in concorso del nuovo appaltatore, e dietro uno speciale certificato dell'ingegnere capo, il Ministero dichiarerà sciolto ogni vincolo fra l'Amministrazione e l'appaltatore predetto ed ordinerà la restituzione della prestata cauzione.

Art. 15. — **Obblighi generali dell'appaltatore.** — Seguita la consegna della strada, l'appaltatore dovrà per tutta la durata del contratto provvedere regolarmente e continuamente alla esecuzione delle opere assunte in appalto, uniformandosi esattamente alle prescrizioni d'arte qui appresso indicate, ed alle speciali istruzioni ed ordini che, secondo le occorrenze, gli verranno comunicati dall'ingegnere capo, dall'ingegnere di sezione e dagli altri ufficiali del Genio incaricati della sorveglianza della strada.

Art. 16. — **Intimazioni ed esecuzioni dei lavori d'ufficio.** — Qualora nel corso dell'anno si riconoscessero difetti o mancanze di manutenzione, verrà dall'Amministrazione intimato all'appaltatore di soddisfare agli obblighi del contratto che egli avesse trascurati, assegnandogli un breve termine per mettersi in regola, trascorso il quale infruttuosamente, in seguito al relativo processo verbale redatto dall'ingegnere di sezione e confermato dall'ingegnere capo, la Prefettura ordinerà l'esecuzione degli occorrenti lavori *ex officio* a tutto carico e spese dell'appaltatore moroso, addebitando perciò al medesimo il totale importo se si trattasse di lavori a corpo, e la differenza fra l'importo effettivo e la loro liquidazione a prezzo d'elenco, in caso di lavori a misura.

L'ammontare effettivo di tali lavori unitamente alle relative spese di assistenza e di visite per parte degli ufficiali del Genio civile, verrà prelevato dalle somme dovute all'appaltatore sull'annuo canone di manutenzione, e quando sieno insufficienti, dal deposito di cauzione, che dovrà tosto essere reintegrato dall'impresario.

Art. 17. — **Lavori d'urgenza.** — Verificandosi guasti anche non procedenti da trascuranza o dolo dell'appaltatore, i quali rendessero pericoloso il transito, e presentassero perciò il carattere d'urgenza, l'ingegnere capo o l'ingegnere di sezione intimerà all'appaltatore l'immediata esecuzione dei necessari lavori, e quando egli non vi ponesse mano entro il breve termine che gli verrà assegnato, si provvederà alla loro esecuzione d'ufficio a carico dell'appaltatore.

Art. 18. — **Casi nei quali può avere luogo la rescissione del contratto.** — Allorchè per due volte si saranno dovuti eseguire dei lavori d'ufficio in contumacia dell'appaltatore sarà in facoltà dell'Amministrazione di pronunciare l'immediata rescissione del contratto, che sarà notificata all'appaltatore dalla Prefettura, senz'altra intimazione, procedendosi quindi ad una nuova aggiudicazione del mantenimento della strada, per il rimanente della durata del contratto a tutti i danni e spese dell'impresario decaduto.

La rescissione del contratto verrà egualmente pronunziata colle medesime condizioni ed inoltre colla perdita della cauzione, quando l'appaltatore si fosse reso colpevole di frode, e nell'uno e nell'altro caso egli avrà ragione soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti.